



fondo
sociale europeo

FORMAZIONE CONTINUA DEI LAVORATORI OCCUPATI VOUCHER FORMATIVI A CATALOGO

AVVISO della Città metropolitana di Torino per la costituzione del CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA 2019 - 2021

Provvedimento **ATTUATIVO DELLE MISURE 3.10IV.12.2.05 e 3.10IV.12.2.03** della **DIRETTIVA regionale** approvata con D.G.R. n. 15-8879 del 6/05/2019

Decreto del Consigliere delegato della Città metropolitana di Torino n. 198-5705 del 28/05/2019

organismo intermedio:



per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva
www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DELLE MISURE.....	3
2.1 MISURA 3.10IV.12.2.05 – VOUCHER FORMATIVI INDIVIDUALI A CATALOGO PER LAVORATORI OCCUPATI.....	3
2.1.1 Obiettivo della Misura.....	3
2.1.2 Elementi caratterizzanti.....	3
2.2 MISURA 3.10IV.12.2.03 – VOUCHER FORMATIVI AZIENDALI A CATALOGO PER IMPRESE E SOGGETTI ASSIMILATI.....	4
2.2.1 Obiettivo della Misura.....	4
2.2.2 Elementi caratterizzanti.....	4
2.3 IL CATALOGO DELL’OFFERTA FORMATIVA.....	4
2.3.1 Termini di validità del catalogo e durata degli interventi.....	4
2.3.2 Progettazione delle attività formative.....	5
2.3.3 Interventi esclusi o soggetti a particolari vincoli.....	7
2.3.4 Sedi delle attività formative.....	7
2.3.5 Modalità di perseguimento dei principi orizzontali del POR.....	8
2.4 IL VOUCHER.....	8
3. DESTINATARI / PARTECIPANTI.....	10
3.1 DESTINATARI/PARTECIPANTI – VOUCHER FORMATIVO INDIVIDUALE.....	10
3.2 DESTINATARI/PARTECIPANTI – VOUCHER FORMATIVO AZIENDALE.....	11
3.2.1 Richiedenti voucher formativo aziendale.....	11
3.2.2 Definizione della dimensione di impresa/soggetto assimilabile.....	12
3.3 Esclusioni e limiti di partecipazione comuni a entrambe le misure.....	12
4. BENEFICIARIO.....	12
5. SOGGETTI PROPONENTI/ATTUATORI DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE.....	12
5.1 Identificazione dei proponenti/attuatori delle attività formative.....	13
6. RISORSE DISPONIBILI E FONTE FINANZIARIA.....	13
7. MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI.....	14
8. DEFINIZIONE DEL COSTO DEL CORSO A CATALOGO.....	14
9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA per l’inserimento di corsi a catalogo.....	14
9.1 Forme e scadenze di presentazione delle domande di inserimento corsi a Catalogo.....	14
9.2 Documentazione facente parte integrante della domanda.....	15
10. PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE DELLE ATTIVITÀ’ FORMATIVE.....	17
10.1 VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ.....	17
10.1.1 Procedure per la verifica di ammissibilità.....	17
10.1.2 Esiti della verifica di ammissibilità.....	19
10.2 VALUTAZIONE DI MERITO.....	19
10.2.1 Procedure per la valutazione di merito.....	19
10.2.2 Classi, oggetti, criteri per la valutazione di merito.....	19
10.2.3 Esiti della valutazione.....	21
11. APPROVAZIONE DEL CATALOGO DELL’OFFERTA FORMATIVA.....	21
12. MODALITÀ DI RICHIESTA ASSEGNAZIONE VOUCHER.....	22
13. VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE VOUCHER.....	23
14. DEFINIZIONE DI OPERAZIONE.....	24
15. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI.....	24
15.1 CONDIZIONI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	24

15.2 AVVIO DELLE ATTIVITÀ.....	25
15.3 SOGGETTI PARTNER E DIVIETO DI DELEGA.....	26
15.4 VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA.....	26
15.5 TERMINE DELLE ATTIVITÀ.....	27
15.6 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RIMBORSO.....	27
16. MODALITÀ PER LA DEFINIZIONE DELLA DOMANDA DI RIMBORSO.....	28
17. CONTROLLI.....	28
18. FLUSSI FINANZIARI.....	30
19. CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI.....	30
20. AIUTI DI STATO.....	30
20.1 Determinazione delle quote di cofinanziamento e limiti di cumulo.....	31
21. INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ E VISIBILITÀ.....	32
22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILI ESTERNI.....	32
22.1 IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	32
22.2 RESPONSABILI (ESTERNI) DEL TRATTAMENTO.....	33
22.3 INFORMATIVA AI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI.....	33
22.4 RINVIO.....	34
23. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	34
24. DISPOSIZIONI FINALI.....	34
24.1 INQUADRAMENTO GIURIDICO E FISCALE DELLE SOMME EROGATE.....	34
24.2 ADEMPIMENTI INERENTI IL MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI.....	35
24.3 TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.....	35
24.4 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	35
24.5 ADEMPIMENTI NORMATIVA ANTIMAFIA.....	35
25. RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI.....	35
25.1 RIFERIMENTI DELL'UNIONE.....	36
25.2 RIFERIMENTI NAZIONALI.....	36
25.3 RIFERIMENTI REGIONALI E DELLA CITTÀ METROPOLITANA.....	37
ALLEGATO A.....	38

1. PREMESSA

Il presente Avviso reca le indicazioni per la predisposizione del Catalogo dell'Offerta Formativa e l'assegnazione dei voucher di partecipazione ai corsi in esso contenuti di cui alle Misure 3.10IV.12.2.05 "Voucher formativi individuali a Catalogo per lavoratori occupati" e 3.10IV.12.2.03 "Voucher formativi aziendali a Catalogo per imprese e soggetti assimilati" della Direttiva regionale relativa alla formazione continua dei lavoratori occupati - periodo 2019–2021 approvata dalla Giunta Regionale del Piemonte con Deliberazione n. 15-8879 del 6/05/2019 (di seguito Direttiva Formazione Continua).

Il Catalogo dell'Offerta Formativa della Città metropolitana di Torino, costituito ai sensi del presente Avviso, è composto da attività formative approvate dalla scrivente Amministrazione e attivabili grazie al contributo pubblico (con risorse del POR FSE 2014-2020) assegnato al lavoratore o all'impresa/soggetto assimilato, ma anche attraverso il contributo privato dell'interessato, a parziale o totale copertura del costo del corso a catalogo. Sempre nell'ottica della sinergia tra tutte le forme, pubbliche e private, di sostegno all'investimento in competenze, il Catalogo dell'Offerta Formativa potrà inoltre essere reso disponibile per la formazione individuale a favore di destinatari previsti da altri dispositivi.

Con riferimento alla sola Misura 3.10IV.12.2.03, riferita alla formazione dei lavoratori occupati su iniziativa del proprio datore di lavoro (impresa o soggetto assimilato), il presente provvedimento opera in applicazione della normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato di cui al Regolamento UE n. 651/2014 relativamente agli aiuti alla formazione (art. 31).

2. OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DELLE MISURE

Attraverso lo strumento del Catalogo dell'Offerta Formativa, costituito ai sensi del presente Avviso, si favoriscono le azioni di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione dei lavoratori occupati da realizzare attraverso voucher formativi a catalogo.

2.1 MISURA 3.10IV.12.2.05 – VOUCHER FORMATIVI INDIVIDUALI A CATALOGO PER LAVORATORI OCCUPATI

2.1.1 Obiettivo della Misura

Promuovere l'accesso dei singoli lavoratori, che di propria iniziativa intendano aggiornarsi, qualificarsi o riqualificarsi, a una formazione di qualità, progettata per competenze certificabili.

2.1.2 Elementi caratterizzanti

Ai partecipanti a una o più attività comprese nel Catalogo dell'Offerta Formativa descritto al successivo paragrafo 2.3 possono essere assegnati voucher per un valore massimo complessivo non superiore a tremila euro pro capite in un triennio, utilizzabili presso le agenzie formative titolari delle attività stesse, a parziale copertura dei relativi costi.

Per ogni attività il voucher formativo individuale può coprire una quota non superiore al 70% del costo complessivo della stessa, indicato a catalogo; la quota complementare è a carico del lavoratore partecipante; tuttavia per i lavoratori con Indicatore di Situazione Economica Equivalente minore o uguale a diecimila euro è prevista l'esenzione totale dalla quota di cofinanziamento a carico del partecipante, con la conseguente attribuzione di un voucher a copertura del 100% del costo del corso a catalogo, fatto salvo quanto indicato al precedente capoverso in merito al valore massimo complessivo di voucher assegnati per partecipante.

Sono in ogni caso rispettati gli eventuali limiti di costo a carico dell'utenza definiti da specifiche norme.

2.2 MISURA 3.10IV.12.2.03 – VOUCHER FORMATIVI AZIENDALI A CATALOGO PER IMPRESE E SOGGETTI ASSIMILATI

2.2.1 Obiettivo della Misura

Rispondere ai fabbisogni espressi dagli operatori economici in relazione all'aggiornamento delle competenze della forza lavoro, promuovendo l'accesso ad attività formative offerte da agenzie accreditate e presenti nel Catalogo dell'Offerta Formativa.

2.2.2 Elementi caratterizzanti

Per ogni attività il voucher formativo aziendale può coprire una quota percentuale del costo complessivo della stessa indicato a catalogo, diversificata in relazione alla dimensione dell'impresa richiedente; la quota complementare è a carico dell'impresa stessa (o del soggetto assimilato) nella misura prevista dalla normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato.

Il singolo voucher formativo aziendale (aiuto) non supera il tetto previsto dall'art. 2, punto 10, del Reg. UE 1303/2013, come modificato dal Reg. UE 1046/2018; in ogni caso anche la somma di voucher attribuiti a ciascuna impresa o soggetto assimilato sul Catalogo regionale dell'Offerta formativa (che comprende oltre al Catalogo costituito ai sensi del presente Avviso, anche il Catalogo approvato dalla Regione Piemonte per il territorio regionale non compreso nella Città metropolitana di Torino) deve essere inferiore a duecentomila euro.

2.3 IL CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Attraverso il presente Avviso la Città metropolitana di Torino predispone il proprio Catalogo dell'Offerta Formativa sulla base delle proposte presentate dalle Agenzie formative *ex* L.R. n. 63/1995, art. 11, comma 1, lett. a), b) e c), accreditate, localizzate sul territorio della Città metropolitana di Torino. Il Catalogo è pubblico ed è costituito dall'elenco dettagliato degli interventi formativi approvati dalla Città metropolitana di Torino.

2.3.1 Termini di validità del catalogo e durata degli interventi.

La **durata dei corsi** deve essere **compresa tra un massimo di 200 ore e un minimo di 16 ore**.

Il **Catalogo** costituito ai sensi del presente Avviso è **valido fino al 31 dicembre 2021**.

Tutte le edizioni dei corsi che compongono il suddetto Catalogo devono concludersi entro il 30 giugno 2022.

Il Catalogo potrà essere integrato, attraverso apposite chiamate a progetti per l'integrazione, qualora si determini la condizione di una domanda particolarmente consistente riferita ad azioni presenti su di esso in misura troppo limitata o nel caso di rilevante interesse manifestato dal territorio in relazione ad azioni non inizialmente in esso previste.

La Città metropolitana di Torino può disporre in qualsiasi momento la sostituzione di corsi a Catalogo soggetti a specifiche normative al fine di adeguarne i contenuti e/o la durata alle variazioni eventualmente intercorse nelle normative medesime. Possono altresì essere esclusi d'ufficio i corsi per i quali, dopo un anno dall'approvazione, non sia stata attivata alcuna edizione.

La Città metropolitana di Torino procede d'ufficio all'esclusione dei percorsi divenuti obsoleti e delle attività riferite a sedi operative che abbiano perso l'accreditamento a seguito dei provvedimenti di sospensione/revoca/decadenza.

2.3.2 Progettazione delle attività formative.

Al fine di proporre un'offerta formativa di qualità, in linea con quanto definito dagli obiettivi delle misure 3.10iv.12.2.05 e 3.10iv.12.2.03, sono ammissibili sul Catalogo dell'Offerta Formativa esclusivamente i percorsi formativi realizzati a partire da profili/obiettivi e competenze o parti di esse presenti nel Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi della Regione Piemonte e, se previsti, devono essere utilizzati i percorsi standard contenuti nel suddetto repertorio.

Per la progettazione dei percorsi formativi occorre utilizzare il sistema informativo "Gestione Percorsi Formativi" disponibile sul portale Sistema Piemonte all'indirizzo <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/formazione-professionale/servizi/896-gestione-percorsi-formativi> e accessibile previa abilitazione da richiedere per tempo, con le modalità indicate sul portale.

Si evidenzia che l'allegato A della D.D.R. n. 478 del 04/06/2018 "Approvazione degli Standard di progettazione e di erogazione dei percorsi, revoca della D.D. n. 511 del 2 luglio 2015" dettaglia le modalità di progettazione dei percorsi formativi anche con riferimento all'uso parziale dei profili/obiettivi del repertorio e all'utilizzo dei percorsi standard. Il documento è consultabile all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/formazione-professionale/progettazione-dei-percorsi-formativi/come-progettare-erogare-percorsi-formativi>.

Il percorso formativo deve prevedere un approfondimento a livello di microprogettazione.

Non sono ammessi interventi svolti in modalità FaD (formazione a distanza): la formazione a distanza (e-learning) può essere prevista dalle agenzie formative accreditate per la tipologia fad, ma esclusivamente come modalità per approfondimenti/esercitazioni individuali al di fuori del monte ore corso. Non sono inoltre da prevedere modalità quali stage/tirocinio, in quanto non compatibili con i destinatari della formazione (lavoratori occupati).

I corsi di informatica di base (riconducibili ai sette livelli dell'ECDL o equiparati), i corsi di lingua inglese, francese, tedesca, spagnola, russa e italiana, i corsi del comparto alimentare e dei servizi di ristorazione (compresi quelli di somministrazione alimenti e bevande e attività di commercio nel settore merceologico alimentare) possono essere inseriti sul Catalogo dell'Offerta Formativa solo se predisposti secondo i percorsi formativi standard elaborati dalla Regione Piemonte.

I profili/obiettivi, i percorsi standard e le schede corso afferenti al repertorio regionale sono consultabili sulla vetrina degli standard formativi disponibile al link <http://www.sistemapiemonte.it/vetrinaweb>.

Per i profili che conducono a qualifica/specializzazione fino alle 200 ore e per i quali siano disponibili percorsi standard modulari, è obbligatorio l'uso di questi ultimi moduli standard.

L'inserimento a Catalogo di interventi formativi inerenti i servizi del benessere è limitato ai corsi di aggiornamento riservati a persone già in possesso della specifica abilitazione professionale e/o, in caso di voucher aziendale, a personale impiegato presso imprese del settore.

Con riferimento alle modalità di progettazione degli interventi si precisa che:

- le "linee guida per la sicurezza" di cui al capitolo 9 degli "Standard di progettazione dei percorsi" (all. A alla D.D.R. n. 478/2018) non si applicano alle attività formative di cui al presente Avviso, in quanto riferite a destinatari (lavoratori occupati) per i quali l'informazione e la formazione in materia di sicurezza si intende obbligatoriamente già svolta a cura del proprio datore di lavoro e comunque incompatibile con il finanziamento pubblico ai sensi del reg. UE n. 651/2014;
- le "linee guida per l'orientamento" di cui al capitolo 10 del medesimo documento "Standard di progettazione dei percorsi" non si applicano agli interventi formativi di cui al presente Avviso, in

quanto non riferite ai corsi brevi di aggiornamento/riqualificazione della formazione continua. È necessario però che su tutti i corsi sia prevista un'ora (o più laddove necessario) di "accoglienza" che andrà a comporre la prima unità formativa del percorso.

Nella progettazione dei percorsi standard è indispensabile l'inserimento e la descrizione, da parte dell'operatore, degli strumenti e delle modalità proprie che vanno a personalizzare gli strumenti e le modalità previste nello standard.

Nella progettazione di tutti i percorsi deve essere obbligatoriamente descritta, nella sezione "Prova finale" dell'applicativo Percorsi, la modalità di verifica degli apprendimenti. Ai fini dell'erogazione della prova si ricorda che per i percorsi che prevedono certificazione di parte terza (con Commissione d'esame esterna) occorre, se presente, utilizzare la prova standard, altrimenti occorre predisporre e far validare una Prova Complessiva di Valutazione.

Per le modalità di riconoscimento e certificazione delle competenze acquisite dagli allievi delle attività di cui al presente Avviso si fa riferimento alle indicazioni in materia, emanate dal competente Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale della Direzione Regionale Coesione Sociale delineate nella D.G.R. n. 48 -3448 del 06/06/2016 e nella D.D.R. n. 420 del 01/07/2016. In particolare si specifica che per la certificazione delle competenze acquisite e l'emissione delle relative attestazioni è obbligatorio l'utilizzo del sistema informativo ATTESTA.

L'utilizzo di ATTESTA è subordinato al possesso delle credenziali di accesso del ruolo di Addetto alle operazioni di certificazione. Per la richiesta di tali credenziali si rimanda alle indicazioni presenti sul sito regionale alla pagina <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/formazione-professionale/certificazione-delle-competenze/certificazione-dellapprendimento-formale>.

Al fine di assicurare la disponibilità di tutte le informazioni necessarie a orientare la scelta dell'utenza, per ciascun corso di cui richieda l'inserimento a Catalogo, l'agenzia formativa fornisce le seguenti indicazioni:

- 1- il titolo del corso e la relativa durata in ore;
- 2- la sintesi del programma didattico;
- 3- la sede di svolgimento;
- 4- il costo complessivo del corso a catalogo;
- 5- il tipo di certificazione ottenibile;
- 6- le eventuali condizioni specifiche di ammissione (superamento di test/prove di ingresso, possesso di titoli di studio specifici ecc.);
- 7- la possibilità di accedere al corso con voucher individuale, aziendale o con entrambi.

Il numero massimo di allievi per ciascuna edizione dei corsi non può superare le 16 unità.

Per i corsi di lingua la composizione delle classi deve essere omogenea rispetto ai prerequisiti linguistici richiesti e quindi, per i corsi superiori al livello base, si deve prevedere obbligatoriamente un test per l'inserimento nel livello più congruo.

La descrizione degli strumenti e delle attrezzature di uso collettivo e il materiale individuale fornito, la cui dotazione minima è descritta nella parte didattica della proposta corsi, sono resi noti agli allievi dell'intervento formativo in quanto specificati sul Patto Formativo stipulato tra l'agenzia formativa e la persona assegnataria del voucher.

Onde evitare la dispersione delle iscrizioni su una moltitudine di corsi a catalogo, ciascuna agenzia formativa può presentare **fino a un massimo di dodici corsi per ogni sede operativa accreditata**. Fanno **eccezione** le sedi operative che sul Catalogo 2017-2018 hanno attivato più di dodici corsi, per le quali è consentita la presentazione sul presente Avviso di un numero di corsi massimo pari al numero

di corsi che hanno generato almeno un'edizione sul Catalogo precedente, già avviata alla data di presentazione della domanda.

2.3.3 Interventi esclusi o soggetti a particolari vincoli.

Non sono ammissibili sul Catalogo dell'Offerta Formativa:

- i corsi inerenti le professioni sanitarie o assimilabili;
- i corsi di formazione per la professione di Operatore Socio Sanitario;
- i corsi inerenti funzioni specifiche degli Operatori di Polizia Locale;
- i corsi per addetti ai servizi di controllo per attività di intrattenimento;
- gli interventi di informazione e formazione dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Fanno eccezione i percorsi formativi standard "HACCP e sicurezza sul lavoro - cucina" e HACCP e sicurezza sul lavoro - sala e bar" che, in quanto interventi formativi funzionali al completamento dei percorsi modulari di qualifica rispettivamente di "Collaboratore di cucina" e "Collaboratore di sala e bar", sono ricompresi tra le attività formative ammissibili ai sensi del presente avviso, ma solo tra quelle fruibili attraverso un voucher formativo individuale (e non anche attraverso un voucher aziendale).

L'inserimento a catalogo di attività formative assoggettate a normative specifiche è subordinato al pieno rispetto delle disposizioni di cui alle normative medesime, compresi eventuali limiti di costo a carico dei partecipanti (in questi casi, qualora il costo del corso a catalogo sia superiore all'importo massimo a carico degli allievi previsto dalla specifica disposizione di settore, non sarà possibile prevedere l'inserimento di allievi non beneficiari di voucher né di allievi beneficiari di voucher la cui quota di cofinanziamento privato sia superiore all'importo massimo a carico degli allievi indicato nella normativa di settore).

In conformità di quanto previsto dal Reg. UE n. 651/14, art. 31, non possono essere inseriti in Catalogo i corsi previsti per conformarsi alla **normativa obbligatoria in materia di formazione** se non nell'esclusivo interesse dei singoli lavoratori (e non delle imprese/soggetti assimilati); pertanto tali interventi non possono in nessun caso essere accessibili attraverso il voucher formativo aziendale di cui al precedente paragrafo 2.2.¹

2.3.4 Sedi delle attività formative.

La sede di svolgimento del corso deve essere accreditata e localizzata nel territorio della Città metropolitana di Torino.

I corsi dovranno essere svolti unicamente nelle sedi indicate dall'agenzia all'atto di presentazione della domanda di partecipazione al catalogo. Non potranno essere autorizzate variazioni della sede di svolgimento indicata, se non per i casi, adeguatamente documentati, di trasferimento o di sopravvenuta inagibilità/indisponibilità dei locali.

Le attività formative devono svolgersi al di fuori della sede di lavoro del beneficiario del voucher.

L'uso di sedi occasionali e di laboratori esterni alla sede accreditata non è consentito, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati, nell'interesse esclusivo dell'utenza (per es. laboratori/strumenti

¹ Sono pertanto ammissibili solo attraverso il voucher individuale i corsi obbligatori per l'accesso a una professione/attività (es. il corso base di somministrazione alimenti e bevande e attività di commercio nel settore merceologico alimentare) mentre sono esclusi del tutto i corsi obbligatori, definiti da specifiche normative, per l'aggiornamento per l'esercizio di una professione/attività (es. i corsi di aggiornamento periodici per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, ma anche es. i corsi di aggiornamento per guide turistiche, naturalistiche, ecc.)

particolari, difficilmente allestibili all'interno dell'agenzia). La carenza di aule del richiedente non è considerato motivo eccezionale per l'utilizzo di sedi occasionali .

Qualora l'ubicazione dei laboratori non coincida con la sede di svolgimento del corso, la stessa dovrà essere indicata a progetto. L'utilizzo del laboratorio esterno si intenderà autorizzato con l'approvazione del progetto.

Ferme restando le condizioni previste dalle norme e dalle disposizioni in materia di accreditamento delle sedi formative, per ciascuno dei corsi proposti a catalogo devono essere disponibili locali, attrezzature e strumentazioni idonee per quantità e qualità all'effettuazione dell'intervento formativo anche in relazione al numero dei potenziali partecipanti.

La dotazione tecnica prevista non deve essere inferiore a quanto stabilito dalla Regione Piemonte per gli Standard minimi dei laboratori relativi alle figure professionali di qualifica e sarà oggetto di apposita valutazione secondo le indicazioni contenute nel Manuale di Valutazione di cui al successivo paragrafo 9.2.2.

2.3.5 Modalità di perseguimento dei principi orizzontali del POR.

La Direttiva Formazione Continua, richiamando un principio generale a tutta la Programmazione POR FSE 2014-2020, impone per le attività formative riferite al presente Avviso:

- il rispetto dei **principi delle pari opportunità tra uomini e donne e della non discriminazione**, affinché in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla predisposizione di relazioni e alla valutazione, sia tenuta in considerazione e promossa l'integrazione della prospettiva di genere e sia prevenuta qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
- il rispetto del **principio dello sviluppo sostenibile** finalizzato a preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente.

A tal fine, su tutti gli interventi formativi proposti, nelle modalità e/o negli strumenti, devono necessariamente essere valorizzati i principi delle pari opportunità tra uomini e donne e non discriminazione e dello sviluppo sostenibile, secondo quanto previsto negli "Standard di progettazione dei percorsi", all. "A" alla D.D.R. n. 478/2018.

Il mancato inserimento dei principi orizzontali nelle modalità e/o negli strumenti e della loro contestualizzazione nei percorsi formativi determina l'inammissibilità dell'intervento.

Relativamente ai principi delle pari opportunità tra uomini e donne e della non discriminazione si precisa che per i percorsi formativi di durata inferiore a 150 ore non è richiesto il *curriculum vitae* dell'esperto/a di parità né la relazione di cui al succitato all. "A" alla D.D.R. n. 478/2018.

2.4 IL VOUCHER

Il voucher assegnato dalla Città metropolitana di Torino consente la fruizione del servizio "partecipazione a corso di formazione professionale approvato sul Catalogo dell'Offerta Formativa".

Il voucher si caratterizza per la presenza dei seguenti tre elementi:

- designazione del destinatario, elemento che assicura la non trasferibilità ad altri soggetti;
- designazione del servizio, elemento che assicura la non equivalenza e non fungibilità con il denaro;
- importo del voucher (il valore del servizio è predefinito). Il voucher copre, parzialmente o totalmente, il valore del servizio erogato.

Il voucher formativo a catalogo sia individuale che aziendale consente al lavoratore di partecipare esclusivamente alle attività formative selezionabili dal Catalogo dell'Offerta Formativa descritto al precedente paragrafo 2.3.

Il **voucher formativo individuale** a catalogo è attribuito al lavoratore che ne fa richiesta per la partecipazione a uno specifico corso compreso tra quelli approvati sul Catalogo dell'Offerta Formativa, nei limiti di cui al presente Avviso.

Il **voucher formativo aziendale** a catalogo è richiesto da un'impresa o soggetto assimilato per la partecipazione di un proprio lavoratore a uno specifico corso compreso tra quelli approvati sul Catalogo dell'Offerta Formativa, nei limiti di cui al presente Avviso e nel rispetto delle intensità previste dalla normativa dell'Unione Europea.

Al fine di favorire la partecipazione diffusa del maggior numero di lavoratori alle attività di formazione professionale di cui alla Direttiva Formazione Continua, ciascun lavoratore interessato può ottenere, sul Catalogo regionale dell'Offerta Formativa (composto dall'insieme dei Cataloghi della Regione e della Città metropolitana di Torino), voucher per un valore massimo di tremila euro pro capite per un triennio. Concorrono a determinare tale importo sia i voucher richiesti direttamente dal lavoratore (voucher formativo individuale) sia quelli eventualmente richiesti per il lavoratore dal proprio datore di lavoro (voucher formativo aziendale); sono inoltre ricompresi nel tetto massimo sopra citato anche i voucher assegnati e successivamente ritirati (o comunque non rimborsati) indipendentemente dalla motivazione che ne ha determinato il ritiro.

Non è consentita la possibilità per lo stesso destinatario di usufruire di più voucher per la partecipazione al medesimo corso o a corsi con lo stesso titolo anche se realizzati in sedi diverse e/o da agenzie formative diverse.

Il finanziamento dei voucher (aziendali e individuali) a catalogo avviene dopo la conclusione dell'attività, mediante il rimborso all'agenzia formativa titolare del corso a catalogo dell'importo corrispondente al valore dei buoni assegnati ai lavoratori che abbiano preso parte all'attività medesima, frequentando almeno i 2/3 del monte ore previsto dal corso (o le maggiori frazioni eventualmente previste da specifiche normative di settore).

La fruizione del voucher individuale a catalogo di cui al presente Avviso, configurandosi come autonoma iniziativa del lavoratore, non solleva l'impresa o l'amministrazione titolari del rapporto di lavoro dall'assolvimento degli obblighi di legge e/o contrattuali relativi alla formazione dei propri addetti.

Il voucher formativo individuale può coprire fino al 70% del costo del corso, la restante quota resta a carico del partecipante che deve corrisponderla all'agenzia formativa titolare del corso prima dell'avvio del corso stesso, ma dopo l'assegnazione del voucher da parte della Città metropolitana di Torino.

Fanno eccezione all'obbligo del cofinanziamento i lavoratori con Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) inferiore o pari a diecimila euro, per i quali il voucher può coprire fino al 100% del costo del corso a catalogo.

Il voucher formativo aziendale copre una quota che va dal 50 al 70% del costo del corso a catalogo a seconda della dimensione dell'impresa/soggetto assimilabile richiedente, secondo quanto previsto dal reg. UE n. 651/2014 e come dettagliato al successivo capitolo 19.

L'impresa/soggetto assimilato richiedente corrisponde all'agenzia formativa titolare del corso, dopo l'assegnazione voucher e prima dell'avvio delle attività formative, l'importo corrispondente alle quote

di cofinanziamento privato a proprio carico per la partecipazione dei propri addetti che frequentano, tramite il voucher formativo aziendale, le attività formative approvate sul Catalogo dell'Offerta Formativa.

La quota di cofinanziamento a carico del lavoratore o dell'impresa/soggetto assimilato non può essere rimborsata con risorse derivanti da altri fondi (es. bonus 500 euro per auto-formazione di cui alla L. n. 107 del 13/07/2015, bonus 18enni, bonus formazione 4.0, ecc.). Tali fondi possono essere utilizzati dall'interessato, nei casi previsti, per partecipare agli interventi formativi approvati sul Catalogo dell'Offerta Formativa a titolo di allievo non beneficiario di voucher, ma non possono essere cumulati con i voucher formativi di cui al presente Avviso in sostituzione del cofinanziamento privato del beneficiario del voucher.

3. DESTINATARI / PARTECIPANTI

A seguito dell'approvazione del Catalogo dell'Offerta Formativa di cui al precedente paragrafo 2.3, la Città metropolitana di Torino approva, con provvedimento del Dirigente della Direzione Formazione Professionale e Orientamento, **l'Avviso ai lavoratori occupati e l'Avviso alle imprese/soggetti assimilati** per pubblicizzare ai destinatari, rispettivamente dei voucher formativi individuali e dei voucher formativi aziendali, le condizioni e le modalità per la partecipazione a uno o più corsi inseriti sul Catalogo dell'Offerta Formativa attraverso l'attribuzione di un voucher formativo.

Possono partecipare alle attività formative a catalogo anche allievi a pagamento, che non richiedono/ottengono il voucher di partecipazione, purché abbiano i prerequisiti (didattici) eventualmente previsti per la partecipazione al corso e paghino all'agenzia formativa l'intero costo del corso indicato a catalogo. Gli **allievi non destinatari di voucher** frequentano il corso alle stesse condizioni e con le stesse regole degli allievi con il voucher e ottengono, se meritevoli, la certificazione prevista in esito al percorso

3.1 DESTINATARI/PARTECIPANTI – VOUCHER FORMATIVO INDIVIDUALE.

Sono destinatari degli interventi di cui alla Misura 3.10iv.12.2.05 della Direttiva Formazione Continua e, in quanto tali, possono partecipare alle attività formative approvate sul Catalogo dell'Offerta Formativa, attraverso il voucher formativo individuale, i lavoratori occupati impiegati presso un datore di lavoro localizzato in Piemonte e/o i lavoratori domiciliati in Piemonte, appartenenti alle seguenti categorie:

- a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, in ambito privato e pubblico;
- b) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o di collaborazione organizzata dal committente ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., nonché inseriti nelle altre tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa in materia che configurino lo stato di lavoratore occupato, in ambito privato e pubblico;
- c) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015;
- d) titolari e coadiuvanti di microimpresa;
- e) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi;
- f) lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti da quelli richiamati alle lettere d) ed e).

I lavoratori appartenenti alle categorie descritte alle lettere d), e) e f) possono richiedere il voucher individuale soltanto per la partecipazione ad attività formative non collegate - direttamente o indirettamente² - con la propria attività professionale principale, con particolare riferimento a una prospettiva di riconversione professionale.

3.2 DESTINATARI/PARTECIPANTI – VOUCHER FORMATIVO AZIENDALE

Sono destinatari degli interventi di cui alla Misura 3.10iv.12.2.03 della Direttiva Formazione Continua e, in quanto tali, possono partecipare alle attività formative approvate sul Catalogo dell'Offerta Formativa, attraverso il voucher formativo aziendale richiesto dall'impresa/soggetto assimilato di cui sono addetti, i lavoratori occupati presso imprese localizzate in Piemonte appartenenti alle seguenti categorie;

- a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, in ambito privato;
- b) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o di collaborazione organizzata dal committente ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., nonché inseriti nelle altre tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa in materia che configurino lo stato di lavoratore occupato, in ambito privato;
- c) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015;
- d) titolari e coadiuvanti di microimpresa;
- e) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi;
- f) lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti da quelli richiamati alle lettere d) ed e).

Sono esclusi dal voucher formativo aziendale i lavoratori della Pubblica Amministrazione.

3.2.1 Richiedenti voucher formativo aziendale

Possono richiedere uno o più voucher formativi aziendali per la partecipazione di uno o più dei propri addetti alle attività formative approvate sul Catalogo dell'Offerta Formativa costituito ai sensi del presente Avviso, le imprese e i soggetti assimilati localizzati in Piemonte.

Sono compresi nella definizione di impresa e soggetti assimilati, tutti gli operatori economici con natura giuridica privata (imprese, associazioni, fondazioni, studi professionali, lavoratori autonomi) esclusivamente per la formazione dei propri addetti.

Le Pubbliche Amministrazioni non possono richiedere voucher.

I titolari e i coadiuvanti di microimpresa, i professionisti iscritti a ordini/collegi e i lavoratori autonomi, pur essendo ricompresi tra i destinatari anche del voucher formativo individuale, di norma sono destinatari di voucher formativo aziendale: possono usufruire del voucher formativo individuale soltanto per la partecipazione ad attività formative non collegate - direttamente o indirettamente³ - con la propria attività professionale principale, con particolare riferimento a una prospettiva di riconversione professionale.

² Si precisa in proposito che tutte le competenze trasversali (es. competenze linguistiche, informatiche gestionali, relazionali) sono da considerarsi sempre come connesse con le attività degli operatori economici.

³ Si precisa in proposito che tutte le competenze trasversali (es. competenze linguistiche, informatiche gestionali, relazionali) sono da considerarsi sempre come connesse con le attività degli operatori economici.

3.2.2 Definizione della dimensione di impresa/soggetto assimilabile

Secondo quanto previsto dalla normativa dell'Unione Europea (Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6/5/2003, confermata dal Reg. UE 651/2014) in relazione al numero di addetti e alle soglie finanziarie che definiscono le categorie delle imprese:

- si definisce media impresa un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro;
- si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro;
- si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

L'effettiva dimensione è inoltre determinata in relazione alle condizioni di partecipazione e controllo previste dal citato regolamento. Le imprese non rientranti nelle predette categorie sono classificate grandi.

La suddetta classificazione si applica anche ai soggetti privati assimilati alle imprese.

3.3 ESCLUSIONI E LIMITI DI PARTECIPAZIONE COMUNI A ENTRAMBE LE MISURE

Le attività svolte ai sensi del presente Avviso possono integrare ma non sostituire gli interventi formativi obbligatori previsti dalle normative o dai contratti (es. apprendistato).

Non sono ad alcun titolo inclusi tra i destinatari delle azioni di cui al presente Avviso:

- i soci non dipendenti, i consiglieri di società/enti;
- i soci non lavoratori (soci di capitale) di imprese, incluse le cooperative;
- le persone in mobilità.

I lavoratori degli enti di formazione professionale non possono partecipare alle attività formative a titolarità del proprio ente datore di lavoro.

Tutti i lavoratori occupati che partecipano alle attività formative a Catalogo devono aver compiuto diciotto anni.

4. BENEFICIARIO

Beneficiario di entrambe le misure di cui al presente Avviso, ai sensi dell'art. 2 punto 10 del Reg. UE n. 1303/2013, è la Città metropolitana di Torino, in quanto organismo responsabile dell'avvio delle operazioni.

5. SOGGETTI PROPONENTI/ATTUATORI DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Le attività formative approvate sul Catalogo dell'Offerta Formativa sono realizzate da agenzie formative accreditate, identificate al successivo paragrafo 5.1, titolari dell'offerta formativa approvata ai sensi del presente Avviso. Le agenzie formative assumono perciò il ruolo di soggetti proponenti e attuatori degli interventi formativi.

I contributi per entrambe le misure sono erogati alle agenzie formative, a seguito della presentazione di apposita domanda di rimborso dei voucher usufruiti dai destinatari per la partecipazione ai corsi a propria titolarità e previa verifica della partecipazione dei destinatari di voucher alle attività formative.

5.1 IDENTIFICAZIONE DEI PROPONENTI/ATTUATORI DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Possono realizzare le attività di cui al presente Avviso e ottenere i relativi contributi, a titolo di rimborso dei voucher assegnati ai destinatari, le **Agenzie formative ex L.R. 63/95 art.11, comma 1, lett. a), b) e c)**, localizzate nel territorio della Città metropolitana di Torino.

Le Agenzie formative devono essere accreditate per lo svolgimento delle attività formative presso la Regione Piemonte ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19/06/2006 e s.m.i.

In particolare devono essere accreditate per le attività relative alla macrotipologia C) Formazione continua e per la tipologia ad) Formazione a domanda individuale; ove fosse prevista la partecipazione di lavoratori disabili, l'operatore dovrà inoltre essere accreditato per la tipologia "h".

La sede operativa accreditata responsabile dell'attività formativa deve essere localizzata nel territorio della Città metropolitana di Torino; inoltre, qualora, nei casi eccezionali previsti al precedente paragrafo 2.3.4, venga utilizzata una sede occasionale, anche quest'ultima deve essere localizzata nel territorio della Città metropolitana di Torino.

Il possesso dei requisiti di accreditamento non costituisce un elemento di ammissibilità della domanda, ma è indispensabile per l'avvio delle attività e quindi per l'inserimento nel Catalogo dell'Offerta Formativa, che deve essere composto da corsi validamente selezionabili dai lavoratori e dalle imprese. La sede interessata dalla formazione, che non sia ancora accreditata all'atto dell'approvazione del Catalogo, vede i propri corsi autorizzati subordinatamente alla condizione di avvenuto accreditamento, che in ogni caso deve avvenire entro quaranta giorni dalla data di comunicazione degli esiti⁴, pena la revoca dell'autorizzazione (già *sub condicione*) a essere inserita nel Catalogo.

6. RISORSE DISPONIBILI E FONTE FINANZIARIA

Sono disponibili per l'assegnazione di voucher di partecipazione ai corsi approvati sul Catalogo dell'Offerta Formativa costituito ai sensi del presente Avviso le seguenti risorse pubbliche derivanti dalla dotazione del **POR FSE 2014-2020**:

- **voucher formativi individuali a catalogo, € 4.152.270,00 a valere sulla misura 3.10iv.12.2.05;**
- **voucher formativi aziendali a catalogo, € 1.286.042,00 a valere sulla misura 3.10iv.12.2.03.**

La dotazione del presente Avviso potrà essere incrementata, con provvedimento del Dirigente della Direzione Formazione Professionale e Orientamento, in caso di ulteriori assegnazioni da parte della Regione Piemonte a valere sulla Direttiva Formazione Continua ovvero qualora si rendessero disponibili risorse derivate da risparmi sulla medesima o su altre azioni.

Qualora gli Organi dell'Unione Europea, nazionali e/o regionali modifichino le condizioni di accesso ai finanziamenti o gli importi previsti, la Città metropolitana di Torino potrà operare, anche in corso

⁴ Nel caso in cui il provvedimento di accreditamento non sia ancora perfezionato, a causa di date del relativo Nucleo di Valutazione incompatibili con i termini fissati dal presente Avviso, farà fede il verbale di verifica dell'accREDITAMENTO con esito positivo. L'inserimento a Catalogo avverrà comunque solo a conclusione del procedimento di accREDITAMENTO.

d'esercizio, le necessarie variazioni ai programmi approvati allo scopo di garantirne il buon fine nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità.

7. MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI

Il riconoscimento dei costi nell'ambito delle Misure previste dal presente atto avviene sulla base delle disposizioni contenute all'art. 65, 67 e 68 del Reg. (UE) 1303/2013 e degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 1304/2013 e delle normative vigenti.

La Città metropolitana di Torino non corrisponde ai destinatari di voucher alcun corrispettivo economico, bensì, al termine dell'intervento formativo, rimborsa all'agenzia formativa titolare del corso a Catalogo l'importo corrispondente alla somma dei voucher usufruiti dai destinatari per la partecipazione al corso.

La Città metropolitana di Torino acquisisce evidenza che le attività autorizzate siano state effettivamente realizzate tramite controlli *in itinere* ed *ex post* sulle attività e sulle domande di rimborso.

Relativamente all'ammissibilità della spesa e per tutti gli aspetti di ordine amministrativo-contabile non definiti dal presente Avviso, si rinvia al documento "Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014/2020 della Regione Piemonte" di cui alla D.D. n. 1610 del 21 dicembre 2018 e s.m.i.

8. DEFINIZIONE DEL COSTO DEL CORSO A CATALOGO

Nella definizione della spesa per i corsi proposti dalle agenzie formative sul Catalogo dell'Offerta Formativa, il costo massimo ammissibile è stabilito in € 11,00 per ora corso per allievo ed è comprensivo del materiale didattico fornito, di eventuali spese per uscite didattiche e dei costi per sostenere l'esame di idoneità/qualifica laddove previsto e ricompreso nel monte ore del corso.

Nulla potrà essere richiesto dall'agenzia formativa al lavoratore o all'impresa/soggetto assimilato titolare del voucher oltre alla quota del costo del corso a catalogo eccedente l'importo del voucher (da versare al momento dell'iscrizione, quindi dopo l'avvenuta assegnazione del voucher); tuttavia eventuali spese legate a certificazioni privatistiche (es. skill cards, esame ECDL, ecc.) si intendono escluse dai costi del corso (e quindi a carico del partecipante eventualmente interessato al rilascio delle certificazioni stesse) a meno che non sia diversamente indicato dall'ente di formazione titolare dell'attività, nella descrizione del corso stesso.

In ciascuna edizione corsuale originata dai corsi approvati sul Catalogo dell'Offerta Formativa possono essere inseriti fino a un massimo di sedici allievi (compresi gli eventuali allievi a pagamento, i.e. non assegnatari di voucher).

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER L'INSERIMENTO DI CORSI A CATALOGO

9.1 FORME E SCADENZE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INSERIMENTO CORSI A CATALOGO

Le domande dovranno essere presentate **obbligatoriamente** per mezzo della procedura informatizzata "Presentazione Domande" disponibile anche dal sito internet della Città metropolitana di Torino, nella pagina dedicata alle attività di formazione continua a domanda individuale (voucher formativo individuale e voucher formativo aziendale):
<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/formazione/fci>.

Gli operatori proponenti dei corsi a Catalogo che non siano in possesso del Codice Anagrafico Regionale devono richiederne preventivamente e per tempo l'attribuzione all'ufficio regionale preposto, tramite l'apposito programma di autoinserimento (<http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/index.html>).

La procedura, funzionale all'eliminazione degli errori di compilazione e necessaria per ridurre controlli e tempi di valutazione dei corsi, consente l'inserimento controllato e la trasmissione diretta e immediata di tutti i dati richiesti nelle diverse fasi del procedimento; provvede inoltre alla stampa completa del modulo ufficiale di presentazione.

Al fine di garantire la corrispondenza con le informazioni trasmesse, **il modulo originale di domanda è prodotto direttamente dalla procedura informatizzata, a seguito dell'avvenuta trasmissione dei dati per via telematica.** Tale modulo, regolarizzato ai sensi della normativa sul bollo, **deve essere sottoscritto** dal legale rappresentante (o procuratore speciale) del soggetto proponente.

Il modulo originale non deve riportare cancellazioni, correzioni, né alcuna modifica, pena l'inammissibilità della domanda; in caso di errore di compilazione si deve ripetere la procedura di trasmissione con i dati corretti e conseguentemente generare una nuova versione corretta del modulo.

Nel modulo di domanda sono riportati per ogni corso gli estremi identificativi del **percorso didattico**, progettato attraverso l'area riservata di "Gestione percorsi formativi" di Sistema Piemonte e **associato** alla descrizione amministrativa in fase di presentazione della domanda. La procedura di presentazione della domanda consente le stampe dei percorsi didattici, che andranno consegnate contestualmente alla presentazione della domanda di inserimento dei corsi a Catalogo.

Le domande devono essere presentate a :

**Città metropolitana di Torino
Dipartimento Educazione e Welfare – Direzione Formazione Professionale e Orientamento
Ufficio Formazione per occupati
C.so Inghilterra, 7 – TORINO**

in orario d'ufficio per il pubblico (lunedì, martedì e giovedì: ore 9.00-12.00/14.00-16.00 - mercoledì e venerdì: ore 9.00-12.00) nel seguente periodo di apertura dello sportello:

da lunedì 1 luglio a mercoledì 3 luglio 2019.

Si precisa che la procedura informatica per la compilazione della domanda è disponibile soltanto dal 10 giugno fino alle ore 16.00 di martedì 2 luglio 2019, così da consentire il perfezionamento della domanda e la consegna della stessa entro i termini previsti.

Le domande pervenute fuori dai termini previsti dal presente Avviso saranno respinte.

Non farà fede il timbro postale.

In fase di candidatura, per ciascun corso, il soggetto proponente indica se l'intervento formativo è riferito solo alla misura 3.10iv.12.2.05 (voucher individuale), solo alla misura 3.10iv.12.2.03 (voucher aziendale) oppure a entrambe le misure.

9.2 DOCUMENTAZIONE FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA DOMANDA

La domanda si intende completa in quanto composta dalla seguente documentazione:

- A. **modulo originale di domanda** (prodotto dalla procedura informatizzata di inoltro) compilato in ogni sua parte e **sottoscritto nelle forme previste dalla vigente normativa**, comprendente:
- la dichiarazione inerente l'autenticità delle informazioni contenute nel modulo medesimo e nella relazione allegata;
 - la dichiarazione attestante il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza di cui alla D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - l'impegno da parte del soggetto proponente a garantire senza alcuna delega tutte le funzioni riferite alle attività oggetto della richiesta.
- B. fotocopia del **documento di identità**, in corso di validità, del firmatario della domanda ai fini dell'autenticazione nel caso in cui la firma sulla domanda non sia autenticata con altre modalità previste dalla legge;
- C. **relazione sulla sostenibilità**, redatta **utilizzando il format** allegato al Manuale di valutazione e reso disponibile sul sito internet della Città metropolitana di Torino;
- D. **informativa sul trattamento dei dati** di cui all'all. A al presente Avviso, firmata per presa visione.

Tutta la documentazione sopra citata alle lettere da A a C deve essere tassativamente consegnata contestualmente alla presentazione della relativa istanza; nessuna integrazione è consentita in momenti successivi.

La documentazione che riporti bianchettature, cancellazioni, sovrascritture o altre correzioni, o che sia priva di data o di firma, se richieste, si considera irregolare. Eventuali correzioni sono ammesse esclusivamente sul documento originale, a condizione che siano espressamente sottoscritte dal firmatario del documento stesso e che mantengano visibile la parte corretta.

L'assenza o l'irregolarità anche di uno solo dei documenti di cui ai punti A e B del presente paragrafo comporta l'inammissibilità della domanda.

L'assenza o l'irregolarità della relazione sulla sostenibilità, di cui al punto C comporta l'inammissibilità del corso a cui si riferisce.

La domanda come sopra formulata dovrà inoltre essere accompagnata dalla copia dello **Statuto** del soggetto presentatore. Per le Agenzie formative, di cui alla LR. 63/95, articolo 11 lettera b), la documentazione deve essere integrata dalla copia dello Statuto del soggetto emanante. Gli statuti devono in ogni caso pervenire, **a pena di inammissibilità della relativa domanda**, entro venti giorni dalla chiusura dello sportello di presentazione. Nel caso di Statuto già precedentemente depositato, devono essere indicati gli estremi della consegna con la dichiarazione attestante che, nel frattempo, non sono intervenute modifiche.

Per gli interventi per i quali siano previste particolari condizioni dalle specifiche disposizioni di settore, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti, è necessario altresì che l'operatore documenti il possesso degli eventuali requisiti previsti e/o delle autorizzazioni/pareri favorevoli/convenzioni già rilasciate dagli enti competenti **a pena di inammissibilità del corso**.

Per gli interventi per i quali sia prevista la realizzazione con soggetti partner, alle condizioni previste al successivo paragrafo 15.3, deve essere allegata, **a pena di inammissibilità del corso**, copia dell'accordo di partenariato stipulato con atto notorio o con scrittura privata autenticata oppure, per gli accordi non ancora perfezionati al momento di presentazione della domanda, dichiarazione di intenti sottoscritta da tutti i partner a stipulare l'accordo di partenariato a seguito dell'approvazione del corso a catalogo.

La Città metropolitana di Torino si riserva la facoltà di richiedere al soggetto proponente ulteriore documentazione integrativa che sia ritenuta necessaria ai fini della verifica di ammissibilità delle proposte o documentazione connessa ai successivi controlli.

10. PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Alla chiusura dello sportello sono prese in esame le domande pervenute entro i relativi termini di presentazione.

La selezione delle proposte avviene nel rispetto di quanto previsto dalla D.g.r. n. 15-1644 del 29/06/2015 avente a oggetto “Le procedure e criteri di selezione delle operazioni” approvate dal Comitato di Sorveglianza del P.O.R. FSE 2014/2020, degli indirizzi espressi dalla Direttiva relativa alla formazione continua dei lavoratori occupati di cui alla D.G.R. n. 15-8879/2019 e delle condizioni stabilite dal presente Avviso.

In fase di valutazione si tiene inoltre conto dell’integrazione dei principi orizzontali di cui al paragrafo 2.3.5.

La selezione delle operazioni si realizza in due differenti momenti:

- verifica di ammissibilità;
- valutazione di merito.

Le procedure di selezione assicurano il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, economicità, efficacia, correttezza e tempestività.

10.1 VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ

La verifica di ammissibilità è finalizzata ad accertare la conformità dell’istanza ai requisiti essenziali per la partecipazione all’Avviso.

10.1.1 Procedure per la verifica di ammissibilità

L’ammissibilità delle proposte è verificata con riferimento ai seguenti elementi:

- 1) conformità della proposta rispetto a termini, modalità e indicazioni previste dall’Avviso;
- 2) requisiti del proponente;
- 3) requisiti di progetto.

10.1.1.1 Conformità della proposta rispetto a termini, modalità e indicazioni previste dall’Avviso

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto **saranno respinte le domande:**

- pervenute fuori dai termini di cui al paragrafo 9.1;
- non firmate dal legale rappresentante (o procuratore speciale) o con la firma non autenticata secondo le forme di legge (ovvero domande prive o con copia del documento di identità che, non in corso di validità, è anche privo di dichiarazione del titolare attestante la validità dei dati del firmatario, o con firma priva di altre autenticazioni) o firmate da soggetti non aventi titolo;

- redatte su modulistica diversa dal modulo originale di domanda prodotto dalla procedura di inoltro;
- non corredate dalla documentazione richiesta al paragrafo 9.2 a pena di inammissibilità della domanda;
- incomplete in quanto prive di dati essenziali per l'identificazione delle proposte.

10.1.1.2 Verifica dei requisiti del proponente

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto **saranno respinte le domande** presentate da soggetti:

- diversi dagli operatori indicati al paragrafo 5.1;
- in situazione di inadeguatezza amministrativa, finanziaria e operativa;
- in situazione di incompatibilità a seguito di sospensione/revoca/decadenza dell'accreditamento;
- che non rispettino gli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro, regolarità fiscale e contributiva.

Le verifiche relative all'adeguatezza amministrativa, finanziaria e operativa e al rispetto dei predetti obblighi di legge si intendono assolute per i soggetti già accreditati, in relazione ai controlli *ex ante* e *in itinere* relativi all'accreditamento.

Le domande presentate da soggetti in attesa di accreditamento sono ammesse con riserva, fatto salvo l'esito positivo della relativa procedura.

Saranno inoltre respinte le domande presentate da un soggetto proponente che, a seguito della valutazione di merito, ottenga un punteggio riferito al criterio A1.1 di cui al successivo paragrafo 10.2.2 inferiore al minimo previsto.

10.1.1.3 Verifica dei requisiti di progetto

Non saranno considerati ammissibili, e pertanto **saranno respinti, gli interventi**:

- riferiti ad attività non previste dal presente Avviso o da esso esplicitamente escluse;
- per i quali l'operatore non abbia titolo di presentazione;
- non conformi, per contenuti, attività o destinatari, alle condizioni previste dal presente Avviso;
- di durata inferiore o superiore al limite minimo/massimo prestabilito;
- le cui specifiche sezioni della domanda risultino prive di dati essenziali per la valutazione;
- in contrasto con specifiche normative di settore o prive del parere/autorizzazione/convenzione/attestazione dell'autorità competente ove richiesto;
- che non valorizzino, secondo quanto previsto e richiamato dal presente Avviso, i principi delle pari opportunità tra uomini e donne e non discriminazione e dello sviluppo sostenibile;
- per i quali la sede non sia localizzata in Città metropolitana di Torino;
- per i quali non sia prodotta la relazione sulla sostenibilità prevista al paragrafo 9.2 lettera C;
- che superino il limite massimo di interventi per sede previsto dal par. 2.3.2; in tal caso gli interventi presentati in eccedenza vengono respinti in base al numero di presentazione;
- che prevedano la realizzazione dell'attività in partenariato ma non alleghino la documentazione prevista o che superino il limite massimo di interventi per domanda realizzabili in partenariato;
- che, pur essendo riferibili a percorsi formativi standard, non adottino il modello regionale previsto.

Sono inoltre respinti i singoli interventi che, a seguito della valutazione di merito, ottengano un punteggio inferiore al minimo previsto nel giudizio di congruenza interna (oggetto B1) e di sostenibilità (oggetto D1).

10.1.2 Esiti della verifica di ammissibilità

La verifica di ammissibilità si potrà concludere con esito positivo o negativo.

Nel primo caso l'istanza verrà ammessa alle successive fasi di valutazione; l'esito negativo della verifica di ammissibilità della domanda sarà invece comunicato al presentatore con l'indicazione dei motivi ostativi all'accoglimento.

Il termine per presentare eventuali controdeduzioni è fissato in dieci giorni di calendario dal ricevimento della predetta comunicazione; la Città metropolitana di Torino, valutate le controdeduzioni pervenute nei termini, procederà al rigetto definitivo e all'esclusione dell'istanza dalla selezione oppure all'accoglimento delle controdeduzioni presentate e alla conseguente riammissione.

Successivamente gli interventi ammessi sono sottoposti alla valutazione di merito con attribuzione di un punteggio che, unitamente al punteggio riferito al soggetto proponente concorre a determinare il punteggio complessivo del corso.

10.2 VALUTAZIONE DI MERITO

10.2.1 Procedure per la valutazione di merito

La valutazione di merito dei corsi di cui al presente Avviso è affidata a un Nucleo di valutazione appositamente costituito, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

La nomina e le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione avvengono in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 7 del documento recante "Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni", citato al successivo paragrafo 10.2.2.

Il Nucleo di valutazione sarà composto da personale interno della Città metropolitana e/o regionale eventualmente affiancato, in caso di specifiche necessità tecniche, da esperti esterni con esperienza e/o professionalità in relazione alle materie oggetto dell'Avviso.

10.2.2 Classi, oggetti, criteri per la valutazione di merito

Il Comitato di Sorveglianza congiunto dei POR FSE e FESR 2014-2020 della Regione Piemonte ha approvato, nella seduta del 12 giugno 2015, "Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni" in conformità alle disposizioni di cui all' art. 110 del Regolamento (UE) 1303/2013. Le specificazioni previste in tale documento, adottato il 29 giugno 2015 dalla Giunta Regionale con atto deliberativo n. 15 – 1644, vengono applicate in sede di selezione delle attività formative che andranno a comporre il Catalogo dell'Offerta Formativa approvato ai sensi del presente atto.

Le proposte in possesso dei requisiti di ammissibilità sono sottoposte a valutazione di merito; a tale scopo sono adottate le seguenti classi di valutazione:

Catalogo dell'Offerta Formativa - 2019-2021		
Classi di valutazione per attività e relativa incidenza percentuale		
Classe di valutazione	%	Punteggio massimo
A) Soggetto proponente	30%	300
B) Caratteristiche della proposta	60%	600
C) Priorità	0%	0
D) Sostenibilità	10%	100
E) Offerta economica	0%	0
Totale	100	1000

Secondo quanto previsto dalla Direttiva Formazione Continua, la Classe C) non è attivata in fase di valutazione dei corsi da inserire a Catalogo in quanto tutte le candidature valutate di qualità e presentate da soggetti proponenti affidabili devono poter essere rese disponibili a lavoratori e imprese interessate, analogamente la Classe E) "Offerta economica" non è attivata in quanto la spesa è determinata in applicazione di parametri predefiniti.

Le classi di valutazione adottate ai sensi del presente Avviso sono declinate negli oggetti e nei relativi criteri descritti di seguito.

Per maggiori dettagli si rinvia al **Manuale Tecnico di Valutazione** che sarà approvato con apposito provvedimento del Dirigente della Direzione Formazione Professionale e Orientamento a seguito dell'adozione da parte della Direzione Regionale Coesione Sociale del relativo Manuale regionale.

In corso di istruttoria, il Nucleo di Valutazione può richiedere al soggetto proponente di modificare il percorso e/o correggere errori ininfluenti ai fini dell'ammissibilità del corso stesso, ma che è opportuno modificare anche ai fini della correttezza nelle relative certificazioni. Per l'assegnazione del punteggio tuttavia non si tiene conto del percorso modificato ma di quello inizialmente proposto dall'agenzia formativa titolare.

Criteri di valutazione di merito.

CLASSE	OGGETTO	CRITERI	PUNT. MAX
A	A1		
Soggetto proponente	Esperienza pregressa	A1.1 Correttezza nella realizzazione di interventi pregressi.	300
		TOTALE A	300

CLASSE	OGGETTO	CRITERI	PUNT. MAX
B Caratteristiche e della proposta	B1 Congruenza a interna del singolo corso	B1.1 Congruenza tra profilo professionale proposto e contenuti del corso	600
		B1.2 Congruenza tra profilo professionale proposto e strumenti del corso	
		B1.3 Congruenza tra profilo professionale proposto e modalità di attuazione del corso	
TOTALE B			600

CLASSE	OGGETTO	CRITERI	PUNT. MAX
D Sostenibilità	D1 Organizza- zione e logistica	D1.1. Capacità organizzativa/logistica in rapporto agli interventi previsti	100
		TOTALE D	
TOTALE			1000

I punteggi sono attribuiti in base alle informazioni presenti sulla domanda, negli archivi dell'Amministrazione e sulla documentazione di accompagnamento, fatte salve le verifiche disposte dal nucleo di valutazione, che può altresì richiedere eventuale ulteriore documentazione integrativa.

Il punteggio riferito al criterio A1.1 è attribuito in base alle informazioni pregresse già in possesso dell'Amministrazione.

10.2.3 Esiti della valutazione

Al termine della valutazione a ciascun corso viene attribuito un punteggio complessivo.

La valutazione della Classe D Sostenibilità è effettuata con riferimento al singolo intervento formativo in ragione della capacità erogativa della sede operativa e della descrizione dei singoli laboratori.

Il punteggio totale di ogni corso è dato dal punteggio relativo al rispettivo proponente/attuatore cui si somma il punteggio riferito al corso (classi B e D).

Sono respinti tutti i corsi presentati da un operatore che ottenga nella valutazione riferita alla classe A "soggetto proponente" un punteggio inferiore a 240.

Sono respinti i corsi che nella valutazione di merito ottengano un punteggio inferiore a 480 nella classe B e/o un punteggio inferiore a 80 nella classe D.

11. APPROVAZIONE DEL CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Al termine della fase di valutazione, la Città metropolitana di Torino, con provvedimento del Dirigente della Direzione Formazione Professionale e Orientamento, approva il Catalogo dell'Offerta Formativa.

Il catalogo è pubblicato on line sul sito istituzionale. Gli operatori inseriti nel catalogo hanno l'obbligo di presentare e far conoscere ai destinatari delle attività formative l'intero Catalogo dell'Offerta Formativa e garantire, ove necessario, l'orientamento per la scelta del corso più idoneo per le finalità di aggiornamento formativo dell'utente.

L'attivazione degli interventi formativi è subordinata:

- all'esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. nei casi previsti dalla stessa norma;
- alla sussistenza dell'accreditamento per la macrotipologia C) "Formazione continua" e per la tipologia ad).

Per i soli corsi per i quali sia prevista la realizzazione in partenariato, secondo le modalità previste al successivo paragrafo 15.3, e che non abbiano già allegato alla domanda la copia dell'accordo di partenariato, l'attivazione degli interventi è inoltre subordinata all'effettiva stipulazione degli accordi nella forma prevista.

Gli operatori che non hanno ancora presentato domanda di accreditamento alla data di approvazione del Catalogo, ai fini della permanenza nel Catalogo stesso, devono presentarla al competente ufficio regionale entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di approvazione dei corsi.

Qualora le informazioni "antimafia" abbiano dato esito positivo, l'autorizzazione è revocata in sede di autotutela e all'agenzia formativa non potrà essere rimborsato nessun voucher eventualmente attribuito per la partecipazione ai suoi corsi.

Gli operatori inseriti in Catalogo sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Città metropolitana di Torino ogni modifica intervenuta successivamente all'autorizzazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

I rapporti tra la Città metropolitana di Torino e gli operatori inseriti in Catalogo sono regolati mediante apposito **atto di adesione** predisposto secondo il format approvato con D.D.R. n. 219 dell'8/03/2019 e reso disponibile sul sito internet della Città metropolitana di Torino.

L'atto di adesione deve essere firmato digitalmente e trasmesso via PEC all'indirizzo istruzione.formazione@cert.cittametropolitana.torino.it prima della presentazione della richieste di assegnazione di voucher (e quindi dell'avvio delle attività), pena l'irricevibilità delle stesse.

Per la validità e l'eventuale aggiornamento/integrazione del Catalogo si fa riferimento a quanto già indicato al paragrafo 2.3.

12. MODALITÀ DI RICHIESTA ASSEGNAZIONE VOUCHER

A seguito dell'approvazione del Catalogo dell'Offerta Formativa, la Città metropolitana di Torino emana appositi Avvisi ai lavoratori occupati e alle imprese e soggetti assimilati con l'indicazione dei requisiti e delle modalità per la richiesta di assegnazione voucher da parte degli interessati aventi le caratteristiche descritte al capitolo 3.

I lavoratori occupati e i legali rappresentanti di impresa/soggetto assimilato interessati rispettivamente al voucher individuale e al voucher aziendale per la partecipazione a un corso a catalogo possono presentare domanda di attribuzione voucher esclusivamente attraverso l'apposita procedura informatica di gestione voucher disponibile presso l'agenzia formativa titolare del corso.

Il modulo ufficiale di domanda, generato dalla suddetta procedura informatica e indirizzato alla Città metropolitana di Torino, può contenere la richiesta di assegnazione di uno o più voucher per la partecipazione a uno o più corsi della stessa agenzia formativa da parte del lavoratore interessato o, in caso di voucher aziendale, anche per più lavoratori della stessa impresa/soggetto assimilato.

La domanda, in bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e s.m.i., deve essere compilata in ogni sua parte e firmata in originale dal lavoratore (voucher individuale) o dal legale rappresentante dell'impresa/soggetto assimilato (voucher aziendale). Il modulo deve essere accompagnato dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario (in caso di documento scaduto farà fede la dichiarazione, scritta sulla fotocopia stessa, firmata dal titolare e datata, attestante che i dati riportati sul documento sono invariati) e dalla copia del codice fiscale. Per i voucher aziendali la domanda deve inoltre essere accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascuno degli addetti dell'impresa/soggetto assimilato per i quali è richiesto il voucher.

Le domande di assegnazione voucher sono consegnate tempestivamente (e comunque non oltre 30 giorni dalla trasmissione informatica della richiesta, preliminare alla stampa definitiva del modulo) dall'agenzia formativa titolare dei corsi selezionati alla Città metropolitana di Torino. Le richieste consegnate in ritardo (dopo 30 giorni) sono comunque prese in carico, ma alla sede responsabile dell'inadempimento verrà comminata una diffida a non ripetere tale comportamento; in caso la diffida venga disattesa si provvederà a sospendere dal Catalogo per trenta giorni tutte le attività formative della sede. Ulteriori inadempienze comporteranno la revoca dal Catalogo.

I destinatari devono possedere i requisiti dichiarati in domanda e richiesti dal presente Avviso per l'assegnazione del voucher alla data di acquisizione al protocollo della Città metropolitana della domanda di assegnazione voucher (oltre che alla data della compilazione del modulo).

Non è possibile richiedere un voucher aziendale per la partecipazione a corsi inseriti in Catalogo come attivabili esclusivamente tramite voucher individuale e viceversa.

Le condizioni e i termini per la presentazione delle domande di assegnazione voucher sono precisati nei già citati Avvisi ai lavoratori occupati e alle imprese/soggetti assimilati che saranno approvati con provvedimento del Dirigente della Direzione Formazione Professionale e Orientamento a seguito dell'approvazione del Catalogo dell'Offerta Formativa.

13. VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE VOUCHER

L'assegnazione dei voucher formativi a catalogo è effettuata, a cura del personale dell'Ufficio Formazione per occupati, previa verifica di ammissibilità, in relazione all'ordine di presentazione delle richieste e fino all'esaurimento, per ciascuna misura, delle risorse disponibili. Non è prevista alcuna valutazione di merito.

Non saranno considerate ammissibili e pertanto **saranno respinte le domande:**

- pervenute al Servizio Formazione Professionale e Orientamento oltre i termini fissati nell'Avviso ai lavoratori e nell'Avviso alle imprese e soggetti assimilati;
- non firmate dal lavoratore per il voucher individuale, o dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'impresa/soggetto assimilabile, per il voucher aziendale, o con la firma non autenticata secondo le forme di legge (prive o con copia del documento di identità non in corso di validità del firmatario o prive di altre autenticazioni);
- redatte su modulistica diversa dal modulo predisposto, generato dal sistema informativo dedicato;
- presentate da soggetti non appartenenti alle categorie indicate rispettivamente al paragrafo 3.1 per i voucher formativi individuali e 3.2 per i voucher formativi aziendali;
- incomplete in quanto prive di dati essenziali per la valutazione o con dati non coerenti o errati;
- riferite a corsi non presenti nel vigente Catalogo dell'Offerta Formativa della Città metropolitana di Torino.

Si considera inoltre inammissibile la domanda che riporti bianchettature, cancellazioni, sovrascritture o altre correzioni. Eventuali correzioni sono ammesse esclusivamente a condizione che siano espressamente sottoscritte dal firmatario e che mantengano visibile la parte corretta.

La Città metropolitana di Torino, verificata l'ammissibilità delle domande, verifica l'ammissibilità della/e richiesta/e riferita/e al/ai singolo/i voucher contenuto/i nella domanda.

Non saranno considerate ammissibili e pertanto saranno respinte le richieste di voucher:

- destinate a lavoratori che abbiano già usufruito di voucher per la quota massima di € 3.000,00 nel triennio;
- riferite a corsi per i quali il richiedente/destinatario non abbia titolo di presentazione (es. voucher aziendale per un corso inserito a catalogo come fruibile solo attraverso voucher individuale, corso realizzato nella sede di lavoro del destinatario);
- riferite a corsi per i quali il destinatario non abbia gli specifici requisiti previsti per la partecipazione al corso (es. titolo di studio, superamento della prova di ingresso ove prevista) e/o, nel caso di voucher aziendale, non appartenga alle categorie indicate al paragrafo 3.2 ;
- incomplete, in quanto prive di dati essenziali per l'attribuzione del singolo voucher (in caso di domanda con più voucher).

Non è possibile riconoscere l'esenzione dalla quota di cofinanziamento ai lavoratori che non alleghino una dichiarazione ISEE in corso di validità dalla quale risulti un importo minore o uguale a diecimila euro.

La Città metropolitana di Torino può richiedere al destinatario del voucher e/o all'agenzia formativa oppure acquisire d'ufficio eventuale ulteriore documentazione utile ai fini della valutazione della richiesta, in tal caso la valutazione è sospesa fino all'acquisizione di detta documentazione.

L'esito della valutazione è comunicato al destinatario del voucher tramite posta elettronica all'indirizzo indicato dallo stesso sul modulo di domanda.

L'agenzia formativa titolare degli interventi verifica invece direttamente e autonomamente sull'applicativo informatico di gestione lo stato delle domande di partecipazione tramite voucher ai propri corsi.

14. DEFINIZIONE DI OPERAZIONE

Fermo restando quanto stabilito in merito alla definizione di operazione dall'art. 2, punto 9) del Reg. (UE) 1303/2013 e s.m.i., **ai fini del presente Avviso si considera come operazione l'insieme dei voucher erogati dalla Città metropolitana di Torino sul Catalogo 2019-2021 sulla stessa misura regionale.**

15. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI

15.1 CONDIZIONI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Qualora la partecipazione all'azione formativa richieda il superamento di prove e/o test di ingresso, l'Agenzia formativa provvede allo svolgimento delle stesse prima di procedere con la compilazione e la sottoscrizione da parte dell'interessato del modulo ufficiale per la richiesta di assegnazione voucher.

Dopo l'assegnazione del voucher e prima dell'avvio del corso, l'allievo o, nel caso di voucher aziendale a catalogo, l'impresa/soggetto assimilato, paga all'agenzia titolare dell'attività formativa la quota del costo del corso a proprio carico. Il mancato pagamento della quota di cofinanziamento determina la revoca d'ufficio del voucher e di conseguenza la sua non rimborsabilità. Eventuali ritardi nei pagamenti vanno tempestivamente comunicati dall'agenzia formativa e autorizzati dal competente ufficio della

Direzione Amministrazione, Monitoraggio e Controlli della Città metropolitana di Torino, pena la non rimborsabilità del voucher al quale è riferito il cofinanziamento privato avvenuto dopo l'avvio del corso.

Tale disposizione non si applica ovviamente ai lavoratori che hanno diritto all'esenzione dalla quota di cofinanziamento privato ai sensi del precedente paragrafo 2.4.

L'Agenzia Formativa titolare del corso a catalogo per la partecipazione al quale è stato assegnato il voucher provvede tempestivamente a iscrivere all'edizione corsuale prescelta il lavoratore al quale sia stato attribuito il relativo voucher e lo informa sulle condizioni generali di partecipazione all'attività mediante stipulazione del Patto formativo.

Il numero massimo di allievi per corso è di 16 unità (tra beneficiari e non di voucher), fatto salvo comunque l'eventuale numero inferiore indicato dall'Agenzia in fase di proposta di inserimento del corso a catalogo; al raggiungimento di tale numero, la procedura informatizzata impedirà l'inserimento di ulteriori allievi all'edizione.

Le attività formative devono svolgersi al di fuori della sede di lavoro del beneficiario del voucher.

Nel caso di corsi di Lingua straniera, l'insegnante deve essere di madre lingua laureato o con competenze pari ad un madre lingua (laurea in lingue straniere + documentazione di frequenza a master o a corsi universitari presso facoltà straniere o esperienza lavorativa all'estero). L'insegnante di madre lingua non laureato deve essere in possesso del Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado e di una comprovata esperienza di insegnamento di almeno due anni.

Il curriculum vitae, in modalità europea, di tutti i docenti impiegati per qualsiasi attività formativa deve essere depositato presso la segreteria dell'agenzia e reso disponibile nel caso di verifiche da parte degli uffici competenti.

La gestione delle attività di cui al presente Avviso (tenuta dei registri, presenza allievi, adempimenti INAIL, ecc.) deve avvenire sulla base di quanto indicato nel documento "Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte" approvate con D.D.R. n. 1610 del 21/12/2018 e s.m.i.

Il lavoratore destinatario del voucher è tenuto a frequentare regolarmente i corsi prescelti, nel rispetto delle comuni regole di comportamento e di partecipazione; in caso di gravi inadempienze l'Amministrazione può revocargli il voucher, fino a escluderlo, per gravissime irregolarità, dalla possibilità di ottenere voucher formativi per la partecipazione a qualunque corso approvato sul Catalogo 2019-2021.

Non sono previsti crediti in ingresso che consentano una frequenza parziale del corso, né sono giustificabili le assenze (nessuna assenza può quindi essere considerata come frequenza per il calcolo delle assenze ai fini della certificazione e/o del rimborso del voucher). I casi previsti dalla disciplina specifica di taluni corsi cd. normati di esame bis e/o di possibilità di frequenza parziale gratuita a una nuova edizione dello stesso corso devono essere tempestivamente comunicati all'Ufficio Formazione per occupati e richiedono l'autorizzazione all'inserimento dell'allievo interessato come non beneficiario di voucher non pagante.

15.2 AVVIO DELLE ATTIVITÀ

L'avvio delle singole edizioni corsuali deve avvenire entro 60 giorni dall'assegnazione del primo voucher di partecipazione compreso in quell'edizione. La Città metropolitana di Torino monitora periodicamente l'avvio delle attività entro i termini e in caso verifichi il ritardo nell'avvio commina alla sede operativa responsabile dell'attività una diffida a non ripetere tale comportamento; in caso la

diffida venga disattesa si provvederà a sospendere dal Catalogo per trenta giorni tutte le attività formative della sede. Ulteriori inadempienze comporteranno la revoca dal Catalogo. Solo per motivati casi eccezionali, nell'esclusivo interesse degli allievi, possono essere autorizzate deroghe alla scadenza sopra fissata.

Il riconoscimento dell'attività svolta dall'operatore titolare è subordinato a una procedura obbligatoria di comunicazione per via telematica, finalizzata sia all'attivazione di tutte le fasi amministrative e di controllo dell'azione sia alla realizzazione dell'anagrafe allievi nell'ambito del sistema degli indicatori di sorveglianza del P.O.R.; le modalità di attuazione della procedura sono presenti al capitolo 7 del documento "Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte" aggiornato da ultimo con D.D.R. n. 1610 del 21/12/2018.

L'attuazione dei corsi deve avvenire nei tempi stabiliti e secondo il programma e le modalità indicate sul Catalogo dell'Offerta Formativa in cui risultano compresi, nel rispetto di tutte le condizioni previste.

15.3 SOGGETTI PARTNER E DIVIETO DI DELEGA

L'organizzazione e la realizzazione delle attività presenti nel Catalogo dell'Offerta Formativa non può essere in alcun caso delegata a soggetti diversi dall'agenzia formativa che ne è titolare.

È invece ammissibile il rapporto di partenariato su singoli corsi alle condizioni previste dalle Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte, approvate con DD n. 1610 del 21/12/2018 e s.m.i. L'agenzia formativa può infatti prevedere per uno o più corsi dei quali è titolare (ma fino a un massimo del 50% dei corsi presenti in domanda) la realizzazione con soggetti partner, alle seguenti condizioni:

- il/i partner deve/devono essere indicati nella domanda di inserimento a Catalogo e quindi autorizzati;
- deve essere consegnata all'Amministrazione prima dell'avvio del/i corso/i interessato/i la copia conforme dell'atto notarile o della scrittura privata autenticata con cui è stato perfezionato l'accordo con il/i partner per la realizzazione dell'attività. Anche in caso di partner istituzionali deve essere previsto uno specifico accordo per la realizzazione dell'attività a catalogo;
- un'agenzia formativa non può essere partner di un'altra agenzia formativa titolare del corso a Catalogo;

Per i corsi realizzati in partenariato i cui relativi accordi non siano ancora stipulati al momento della presentazione della domanda, l'inserimento a catalogo è subordinato alla presentazione dell'atto notarile o della scrittura privata autenticata con cui è stato perfezionato il partenariato, prima dell'avvio delle attività e comunque non oltre quaranta giorni dalla data di comunicazione degli esiti della richiesta di inserimento a catalogo, pena la revoca dell'autorizzazione già *sub condicione*.

Anche in caso di realizzazione con uno o più partner, l'agenzia formativa titolare del corso a catalogo resta l'unica responsabile del rispetto delle disposizioni di cui al presente Avviso e dei relativi adempimenti.

15.4 VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA

La realizzazione dei corsi deve avvenire nei tempi stabiliti, nel rispetto del programma approvato e di tutte le condizioni previste.

Fatte salve le modifiche per correzione di errore materiale, operate dai competenti uffici, **non sono ammesse variazioni** della titolarità dei corsi e dei voucher, del titolo dei corsi, né di alcuno degli elementi caratterizzanti l'intervento approvato.

I corsi dovranno essere svolti unicamente nelle sedi indicate dall'agenzia all'atto di presentazione della domanda di partecipazione al catalogo. Non potranno essere autorizzate variazioni della sede di svolgimento indicata, se non per i casi, adeguatamente documentati, di trasferimento o di sopravvenuta inagibilità/indisponibilità dei locali.

Le variazioni di denominazione e/o codice fiscale delle agenzie formative inserite in Catalogo, delle imprese/soggetti assimilati o dei lavoratori beneficiari di voucher, preliminari o determinatesi in corso d'opera, devono essere tempestivamente comunicate, ai fini dell'istruttoria.

I ritiri degli allievi già inseriti in edizioni corsuali devono essere tempestivamente registrati nell'apposita procedura informatica a cura dell'agenzia formativa titolare dell'attività, così da consentire l'immediato recupero delle somme attribuite e il loro riutilizzo. I ritiri dei destinatari di voucher che siano stati comunicati dagli allievi direttamente all'agenzia formativa e avvengano prima dell'inserimento dell'allievo stesso nell'edizione corsuale devono invece essere trasmessi dall'agenzia all'Ufficio Formazione per occupati che provvede al ritiro.

Le altre eventuali variazioni (calendario/orario di svolgimento, sostituzioni di docenti, ecc), devono essere comunicate tramite la procedura informatizzata appositamente predisposta e non sono oggetto di autorizzazione.

La sostituzione di un corso divenuto obsoleto con il nuovo corso equivalente non determina la riapertura dello sportello per la presentazione del Catalogo né la sottoscrizione di un nuovo atto di adesione, ma viene definita unicamente attraverso una nuova presentazione del percorso aggiornato (in sostituzione di quello obsoleto) da parte dell'agenzia formativa interessata, con le modalità per la sostituzione da concordare con il competente Ufficio della Direzione Formazione Professionale e Orientamento.

I percorsi divenuti obsoleti, i corsi di sedi di agenzie che abbiano perso l'accreditamento e/o siano incorse in provvedimenti di sospensione/revoca a seguito di irregolarità accertate nei controlli *ex ante/in itinere/ex post* sono eliminati automaticamente dal Catalogo non appena sia rilevato l'evento che ne determina l'esclusione, senza la necessità di un apposito provvedimento di revoca e aggiornamento del Catalogo.

Analogamente i corsi per i quali non è stata attivata nessuna edizione corsuale dopo 365 giorni dall'inserimento in catalogo sono automaticamente eliminati dal Catalogo stesso.

15.5 TERMINE DELLE ATTIVITÀ

Tutte le edizioni dei corsi approvati sul Catalogo dell'Offerta Formativa 2019-2021 devono essere concluse entro il 30 giugno 2022.

Le edizioni corsuali eventualmente iniziate dopo tale scadenza non sono riconosciute ai fini del rimborso dei voucher e i relativi costi restano a carico del soggetto attuatore; analogamente non sono riconosciute le parti di attività realizzate successivamente a tale scadenza, anche se avviate nei termini, salvo specifica deroga.

15.6 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RIMBORSO

Le domande di rimborso devono essere presentate in occasione degli sportelli definiti dalla Direzione Amministrazione, monitoraggio e controlli della Città metropolitana di Torino e pubblicizzati sul sito istituzionale.

Nei termini previsti per ciascuno sportello, l'agenzia formativa deve predisporre la **domanda di rimborso** attraverso l'applicativo "Gestione Amministrativa - Rendicontazione IFPL (GAM)" disponibile, previa autenticazione, sul portale Sistema Piemonte, e trasmetterla alla Città metropolitana di Torino, con le modalità indicate nelle "Istruzioni operative per la presentazione delle dichiarazioni avanzamento attività e domande di rimborso" pubblicate nella sezione "Monitoraggio e Controlli" della pagina del sito istituzionale dedicata alla Formazione Professionale.

16. MODALITÀ PER LA DEFINIZIONE DELLA DOMANDA DI RIMBORSO

La domanda di rimborso riferita ai voucher delle attività di formazione continua individuale (voucher individuale e voucher aziendale) è determinata per ciascun soggetto attuatore dalla somma dei voucher attribuiti su ognuna delle due misure per la partecipazione a corsi approvati sul Catalogo dell'Offerta Formativa costituito ai sensi del presente Avviso, realizzati da ciascun ente di formazione professionale titolare delle attività.

Possono essere rimborsati esclusivamente i voucher assegnati ad allievi che non abbiano cumulato assenze in misura superiore a un terzo della durata totale dell'edizione, a eccezione dei corsi per i quali la presenza minima obbligatoria sia diversamente dimensionata da specifiche normative.

La **durata** delle attività realizzate **non** deve in nessun caso essere **inferiore al valore approvato** sul Catalogo. Le agenzie formative possono prevedere lezioni aggiuntive a implementazione della durata del corso. Tali lezioni (cd. di recupero) sono a totale carico dell'agenzia formativa, ma sono riconosciute ai fini del calcolo della frequenza minima dell'allievo prevista per il rimborso del voucher.

L'agenzia formativa deve dimostrare in fase di consuntivo l'avvenuto cofinanziamento dei voucher formativi aziendali da parte di ciascuna impresa/soggetto assimilato nella percentuale indicata al successivo capitolo 19. Deve altresì dimostrare il cofinanziamento privato da parte del lavoratore beneficiario di uno o più voucher formativi individuali (tranne che nei casi previsti di esenzione dal cofinanziamento).

17. CONTROLLI

È facoltà dei preposti organi di controllo dello Stato, della Regione, della Città metropolitana di Torino, nonché dell'Unione Europea di effettuare visite, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, direttamente o per il tramite di soggetti a ciò incaricati.

L'agenzia formativa titolare degli interventi ha l'obbligo di mettere a disposizione dei suddetti organi la documentazione amministrativa e contabile relativa all'attività finanziata.

L'agenzia formativa titolare di corsi a catalogo deve garantire la tenuta di una contabilità separata o di una codifica contabile adeguata per tutte le movimentazioni relative a ciascuna operazione. L'adozione e il mantenimento da parte degli enti di formazione di un sistema di contabilità separata o comunque di una codificazione contabile adeguata sono oggetto di controllo *in loco* e per essi è previsto uno specifico item nelle check list adottate.

In linea con quanto previsto dal sistema di gestione e controllo del POR FSE 2014-20, l'Amministrazione esercita l'attività di controllo finanziario, amministrativo, fisico e tecnico sulle operazioni sulla base di quanto riportato nella sezione 11.4. "Gli affidamenti tramite voucher" del documento "Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-

2020 della Regione Piemonte ” approvate dalla Regione Piemonte con Determinazione n. 1610 del 21 dicembre 2018 e s.m.i.

Il soggetto attuatore è responsabile della corretta esecuzione delle attività autorizzate e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza a esse connessi. È altresì responsabile, come per le dichiarazioni rese in autocertificazione al momento della presentazione della domanda, di ogni altra certificazione resa nel corso di realizzazione delle attività oggetto di autorizzazione.

Qualora gli Uffici incaricati dei controlli riscontrassero marginali criticità ovvero irregolarità nella conduzione delle azioni (che, in caso di verifica *in itinere in loco*, determinano un verbale con giudizio positivo, con punteggio finale del verbale compreso tra ottanta e cento), l'agenzia formativa potrà essere destinataria di raccomandazioni al fine di eliminare le anomalie rilevate, comunque senza alcuna conseguenza pregiudizievole per la medesima.

Nelle ipotesi in cui venissero riscontrate rilevanti criticità ovvero irregolarità (che, in caso di verifica *in itinere*, determinano un verbale con giudizio parzialmente positivo, con punteggio finale del verbale compreso tra sessanta e settantanove), l'agenzia formativa oggetto di verifica verrà richiamata, con formale diffida, al pieno rispetto dei propri obblighi assunti con la Città metropolitana di Torino, previsti dal presente Avviso e dai documenti connessi.

Nei casi in cui si rilevino, a seguito di verifiche *in itinere e/o ex post*, situazioni di persistente inadempimento (nei controlli *in itinere*, due verbali di monitoraggio con giudizio parzialmente positivo o, in caso di verifiche *ex post*, due verbali con diffida), nei casi di considerevoli criticità/irregolarità (in caso di verifica *in itinere*, giudizio negativo, con punteggio finale del verbale compreso tra zero e cinquantanove), la Città metropolitana di Torino procede all'esclusione temporanea (per 30 giorni) dell'ente di formazione oggetto di verifica dal vigente Catalogo dell'Offerta Formativa, nonché, nei casi più gravi, alla sospensione delle attività in corso e all'avvio del procedimento per la revoca della relativa autorizzazione, fatte salve comunque le eventuali sanzioni, anche a rilevanza penale, previste dalla legge.

Si precisa che la revoca dal Catalogo viene disposta anche qualora l'agenzia formativa subisca due sospensioni dal Catalogo stesso. Inoltre, nei casi di gravissime irregolarità (per esempio, l'ingiustificata interruzione/sospensione protratta del corso) ovvero comportamenti fraudolenti (a mero titolo esemplificativo, alterazione del registro presenze allievi) rilevati anche nel corso delle verifiche *in itinere* di cui sopra, la Città metropolitana di Torino può disporre in qualunque momento, oltre alla sospensione ovvero all'annullamento dell'attività formativa, se necessario, e alla revoca dell'Agenzia formativa dal Catalogo, il ritiro dei voucher già assegnati. Qualora le relative responsabilità fossero esclusivamente ascrivibili all'Agenzia formativa, quest'ultima non potrà rivalersi, in caso di revoca del contributo pubblico, nei confronti dei lavoratori/datori di lavoro assegnatari dei voucher.

Nell'ipotesi in cui, nei controlli *in itinere in loco*, si attribuisca una valutazione non positiva in merito a uno o più riscontri sarà concesso, se possibile in merito alla tipologia di criticità accertata, un lasso di tempo per consentire all'Agenzia formativa di conformarsi agli standard richiesti (sulla base delle indicazioni espressamente formalizzate nel verbale o successivamente comunicate). Trascorso tale termine, qualora non vi sia stato il dovuto adeguamento alle prescrizioni impartite, verranno assegnate sul punto le valutazioni conseguenti, nonché eventualmente adottati i provvedimenti del caso. L'intero iter relativo alle prescrizioni impartite dai funzionari incaricati dei controlli (valutazione finale inclusa degli item interessati) dovrà essere espressamente rintracciabile dalle apposite note inserite a verbale, nonché da attinente corrispondenza intrattenuta con l'Agenzia formativa.

Si precisa, per quanto attiene alle verifiche *ex post*, che in caso di accertate irregolarità/criticità occasionali e/o di lieve entità, all'Operatore verranno comunicate, all'interno del verbale di controllo, le "prescrizioni" da seguire ossia i comportamenti da non ripetere futuro, mentre nell'ipotesi di irregolarità/criticità diffuse e/o di rilevante entità o in caso di mancato rispetto delle prescrizioni precedentemente impartite, l'Operatore verrà diffidato dal ripetere le condotte censurate. Si ricorda che il ricevimento di due diffide comporta la sospensione temporanea dell'Operatore dal Catalogo. In ogni caso, si ricorda, che in caso di accertamento di gravi irregolarità riscontrate durante i controlli in ufficio *ex post* potranno comunque essere adottati dal Dirigente competente i provvedimenti di sospensione e/o revoca dal Catalogo degli Operatori coinvolti (eventualmente, con revoca dei voucher assegnati e/o sospensione dell'attività formativa) nonché, nei casi più gravi e diffusi, di tutte le sedi operative dell'Agenzia formativa interessata.

Fatte comunque salve le comunicazioni alle Autorità competenti in caso di accertate violazioni di legge penalmente rilevanti, gli esiti negativi dei controlli vengono comunicati, in caso di ragguardevoli criticità/irregolarità, alla Regione Piemonte per quanto di propria competenza, in particolare ai fini del sistema dell'accreditamento.

La Città metropolitana di Torino si riserva, inoltre, la facoltà, ai fini della predisposizione dei prossimi cataloghi dell'offerta formativa e/o dell'eventuale aggiornamento del Catalogo costituito ai sensi del presente Avviso, di prevedere effetti pregiudizievoli per le agenzie formative oggetto di sospensione e revoca dal vigente Catalogo.

18. FLUSSI FINANZIARI

Il rimborso alle agenzie formative dell'importo corrispondente al valore dei voucher utilizzati dai lavoratori per la partecipazione ai corsi a catalogo avviene a conclusione del controllo della domanda di rimborso presentata in occasione degli sportelli citati al precedente paragrafo 15.6.

19. CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI

Le operazioni si concludono con il rimborso, da parte della Città metropolitana di Torino, alle agenzie formative titolari dei corsi a catalogo dell'importo di tutti i voucher assegnati per attività realizzate sul Catalogo dell'Offerta Formativa 2019-2021.

20. AIUTI DI STATO

I **voucher di formazione aziendale** di cui alla misura **3.10iv.12.2.03** rientrano nel campo di applicazione del Reg. UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato. A tale proposito si precisa che i beneficiari degli aiuti di stato sono le imprese/soggetti assimilati.

I **voucher di formazione aziendale** non possono essere erogati a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (art. 1, comma 4, lett. a del Reg. UE 651/14), c.d. clausola Deggendorf.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. b del Reg. UE 651/2014, **i contributi consistenti nell'attribuzione di voucher di formazione aziendale di cui al presente Avviso – misura 3.10iv.12.2.03 – non possono essere concessi a favore di imprese in difficoltà**, come definite dall'art. 2, punto 18 del citato Regolamento.

In applicazione delle norme dell'Unione Europea per gli aiuti di stato, qualsiasi operatore privato che benefici di un'azione formativa rivolta ai propri addetti, indipendentemente dalla titolarità con la quale detta azione viene realizzata, è tenuto a garantire la compartecipazione alle relative spese, garantendo le quote di cofinanziamento previste dagli appositi Regolamenti.

In applicazione del **Reg. UE 651/2014** relativamente agli aiuti per la formazione (art. 31), si fa riferimento alle seguenti intensità di cofinanziamento:

Voucher aziendali a catalogo - Quota minima di cofinanziamento privato	
	Spese di Formazione
Grandi imprese	50 %
Medie imprese	40 %
Piccole e micro imprese	30 %

Gli aiuti concessi alle imprese e ai soggetti assimilati sono pubblicati sul Registro nazionale degli aiuti di stato (RNA) ai sensi del Decreto 31/05/2017 n. 115 e s.m.i., in applicazione dell'art. 52 della Legge n. 234 del 24/12/2012.

I voucher di formazione individuale di cui alla misura 3.10iv.12.2.05 fanno riferimento ad attività a iniziativa individuale dei singoli lavoratori e, in quanto destinate a singole persone ai fini del miglioramento delle proprie rispettive conoscenze e competenze, **non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di aiuti di stato** di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

20.1 DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI COFINANZIAMENTO E LIMITI DI CUMULO

L'importo del cofinanziamento privato è calcolato per ogni voucher sulla base del costo del corso pro capite come definito al capitolo 8, in relazione alle condizioni e alle relative intensità percentuali di cui alla precedente tabella.

Tutte le imprese e i soggetti assimilati (compresi quindi gli operatori economici non classificati come impresa) destinatari di uno o più voucher formativi aziendali a catalogo garantiscono la compartecipazione con risorse proprie secondo le intensità indicate in tabella.

Le rimanenti quote pubbliche, derivanti dal POR FSE 2014-2020, sono a carico del Fondo Sociale Europeo, dello Stato e della Regione, nelle proporzioni rispettivamente del 50%, 35% e 15%.

Le agenzie formative titolari di attività formative sono tenuti a garantire che le imprese/soggetti assimilati beneficiari di voucher assicurino il rispettivo cofinanziamento.

Il singolo voucher formativo aziendale (aiuto) non supera il tetto previsto dall'art. 2, punto 10, del Reg. UE 1303/2013, come modificato dal Reg. UE 1046/2018; in ogni caso anche la somma di voucher attribuiti a ciascuna impresa o soggetto assimilato sul Catalogo regionale dell'Offerta Formativa (comprensivo del Catalogo approvato ai sensi del presente Avviso e del Catalogo approvato dalla Regione Piemonte per le attività localizzate al di fuori del territorio della Città metropolitana) deve essere inferiore a 200.000,00 euro.

21. INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ E VISIBILITÀ

La pubblicizzazione delle attività deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 115 e seguenti del Reg. (UE) n. 1303/2013 e in conformità della "Strategia unitaria di Comunicazione per i POR FSE e FESR 2014/2020" approvata dal comitato di Sorveglianza nella seduta del 12 giugno 2015.

Nel rispetto di tale strategia la Regione Piemonte elabora un format di immagine coordinata attraverso il quale viene identificata tutta la comunicazione dei POR, sia quella elaborata dalla Regione Piemonte sia quella assunta direttamente dagli Organismi intermedi, dai Beneficiari e da tutti i soggetti che comunicano attività finanziate con Fondi Strutturali Europei.

Scopi del format comunicativo per la programmazione 2014-2020 sono rafforzare l'immagine dei fondi strutturali, valorizzare il sistema dei soggetti comunicanti e rendere immediatamente riconducibili a un unico ambito le iniziative promosse e finanziate dalla programmazione.

Gli elementi del format di immagine coordinata, cui tutti i soggetti suddetti devono obbligatoriamente attenersi sono disponibili all'indirizzo:

www.regione.piemonte.it/europa2020/grafica.htm

Il soggetto attuatore informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FSE pubblicando sul proprio sito web, ove esista, una breve descrizione dell'operazione compresi gli obiettivi, i risultati e il sostegno ricevuto dall'UE ed esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un manifesto/targa che riporti, nell'ambito dell'immagine coordinata, informazioni sul progetto e sul cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo.

Qualsiasi documento destinato al pubblico o ai partecipanti, relativo all'attuazione delle azioni autorizzate ai sensi del presente Avviso, deve essere impaginato tenendo conto degli elementi del format di immagine coordinata, in cui sono presenti i loghi dei soggetti finanziatori, la denominazione del Fondo e il riferimento al cofinanziamento.

Non è consentita la pubblicizzazione dei corsi proposti prima della loro approvazione da parte della Città metropolitana di Torino con l'inserimento sul Catalogo dell'Offerta Formativa 2019-2021.

Per le indicazioni relative all'informazione e comunicazione non definite dal presente Avviso, si rinvia alla sezione 10.5 "Gli obblighi di informazione, pubblicità e visibilità" del documento "Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte" approvate con D.D.R. n. 1610 del 21 dicembre 2018.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILI ESTERNI

22.1 IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Amministrazione garantisce il trattamento dei dati personali in conformità alle norme e disposizioni di cui al "Regolamento UE 2016/679" (di seguito "RGPD" o "GDPR"), alla normativa nazionale vigente (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., così come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e disposizioni dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali) e alle disposizioni regionali in materia (D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018; D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre 2018; D.D.R. n. 219 dell'8 marzo 2019).

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati all'espletamento delle funzioni istituzionali definite, in particolare:

- nei Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii;
- nelle Leggi Regionali n. 63/1995 e n. 23/2015.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto nei procedimenti amministrativi di cui al presente Avviso.

L'eventuale trattamento di dati giudiziari sarà effettuato per adempiere agli obblighi previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159.

Ai sensi dell'art.13 del RGDP, si allega al presente avviso l'Informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato A). Tale Informativa dovrà essere firmata per presa visione dal legale rappresentante e restituita alla Direzione Formazione Professionale e Orientamento allegandola all'istanza di inserimento dei corsi a Catalogo.

22.2 RESPONSABILI (ESTERNI) DEL TRATTAMENTO

Ogni Soggetto attuatore delle misure oggetto del presente avviso, in quanto tenuto a trattare dati personali per conto della Direzione Coesione sociale (Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 e Delegato al trattamento dei dati), sarà nominato "Responsabile (esterno) del trattamento", secondo quanto previsto dalla D.D.R. n. 219 dell'08/03/2019.

La nomina di "Responsabile (esterno) del trattamento" avrà effetto per i soli Soggetti che abbiano sottoscritto, firmando l'Atto di adesione, l'impegno di effettuare il trattamento dei dati in conformità con la normativa vigente in materia e in applicazione delle istruzioni documentate (allegato A alla citata D.D.R. n. 219/2019) che verranno recepite con successivo provvedimento del Responsabile del procedimento. Tale nomina avrà efficacia a partire dalla data di trasmissione dell'Atto di adesione alla Direzione Formazione Professionale e Orientamento della Città metropolitana di Torino.

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato esclusivamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dall'avviso. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Soggetto attuatore-Responsabile (esterno) del trattamento ne risponderà alle autorità preposte, qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni documentate fornite.

22.3 INFORMATIVA AI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

In fase di acquisizione dei dati personali dei destinatari delle attività formative ogni Soggetto attuatore è tenuto a informarli tramite apposita Informativa ai sensi del Reg. (UE) 2016/679, che ciascun interessato dovrà sottoscrivere per presa visione. Il Soggetto attuatore è tenuto altresì a conservare tale documentazione.

Lo schema di informativa è disponibile all'indirizzo : <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/gestione-attuazione-por-fse/moduli-standard-gestione-amministrativa-por-fse>.

L'informativa da consegnare ai destinatari sarà fornita congiuntamente alle "Istruzioni documentate ai Responsabili Esterni (Art. 28, paragrafo 3 del RGPD)" di cui all'all. A alla D.D.R. n. 219 dell'8/03/2019, contestualmente all'approvazione del Catalogo dell'Offerta formativa costituito ai sensi del presente Avviso.

22.4 RINVIO

Per tutto quanto non esplicitato nel presente Avviso si rinvia a quanto stabilito nelle DD.GG.RR. n. 1-6847 del 18 maggio 2018 e n. 1-7574 del 28 settembre 2018 e nella D.D.R. n. 219 dell'8 marzo 2019.

23. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013, tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000,00 euro devono essere resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla corte dei Conti per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione.

Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui sopra, tutti i documenti giustificativi devono essere resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

Per le attività finanziate con la misura 3.iv10.12.2.03, ai sensi dell'art. 12 del Reg. UE n. 651/2014, i registri e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al predetto regolamento devono essere conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto ai sensi del presente Avviso.

Inoltre, in base alla normativa nazionale, la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività è resa disponibile per i dieci anni che decorrono dalla chiusura del procedimento che si verifica al momento del pagamento dell'operazione (art. 2220 del Codice Civile).

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; i documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

I soggetti attuatori conservano la documentazione di spesa in base alla normativa dell'Unione e consentono l'accesso ai documenti citati in caso di ispezione e ne forniscono estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compreso almeno il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Controllo, della Città metropolitana di Torino, dell'Autorità di Audit e degli organismi di cui all'art. 127, par. 2 del Reg. UE 1303/2013.

24. DISPOSIZIONI FINALI

24.1 INQUADRAMENTO GIURIDICO E FISCALE DELLE SOMME EROGATE

Le somme di cui al presente Avviso costituiscono aiuti per la formazione a favore dei lavoratori (misura 3.iv10.12.2.05) o delle imprese/soggetti assimilati (misura 3.iv10.12.2.03), da erogare agli enti di formazione (lettere a, b, c dell'art. 11 L.R. 63/95) nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti stabiliti.

I contributi FSE erogati nell'ambito dell'attuazione dei programmi operativi, finalizzati alla realizzazione di attività di formazione professionale nell'ambito di un regime di concessione di

sovvenzione ex art. 12 della legge n. 241/90, si ritengono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA, così come riportato alla sezione 10.3. “Gli aspetti fiscali e civilistici” del documento “Linee guida per la gestione ed il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte”, approvate con D.D.R. n. 807 del 15 novembre 2016 e aggiornate da ultimo con D.D.R. n.1610 del 21 dicembre 2018.

24.2 ADEMPIMENTI INERENTI IL MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI

Al fine di adempiere alle prescrizioni regolamentari in merito al monitoraggio degli interventi cofinanziati dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte, le agenzie formative sono tenute alla raccolta delle informazioni inerenti i partecipanti necessarie per la quantificazione degli indicatori indicati nel POR FSE e nell’Allegato I al Reg. (UE) n. 1304/2013 e s.m.i.

Tali informazioni devono essere raccolte e trattate in conformità alle vigenti norme in tema di trattamento dei dati ed essere trasmesse all’Autorità di Gestione/Organismo Intermedio attraverso gli applicativi informatici di gestione delle attività di formazione professionale predisposti dall’Autorità di Gestione.

24.3 TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento amministrativo di approvazione del Catalogo dell’Offerta Formativa ai sensi del presente Avviso si conclude entro 180 giorni dalla scadenza fissata per la presentazione delle domande. L’assegnazione di ciascun voucher o la comunicazione motivata di inammissibilità della richiesta avviene entro 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte della Città metropolitana di Torino. Tale termine viene sospeso nei casi in cui siano necessari, ai fini della valutazione, specifici approfondimenti, in particolare con l’acquisizione di documentazione integrativa.

24.4 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento di selezione delle attività formative da inserire sul Catalogo dell’Offerta Formativa di cui al presente Avviso è il Dirigente della Direzione Formazione Professionale e Orientamento della Città metropolitana di Torino.

Eventuali richieste di informazioni possono essere indirizzate all’Ufficio Formazione per occupati della Direzione Formazione Professionale e Orientamento (rif. tel. 011 861 6640 - 6695 - 6297 - email formazione.continua@cittametropolitana.torino.it).

24.5 ADEMPIMENTI NORMATIVA ANTIMAFIA

Ai sensi dell’art. 84 del D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, l’Amministrazione provvederà ad acquisire l’informazione antimafia attestante l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’ art. 67 D.lgs. 159/2011 nonché l’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa per i beneficiari delle sovvenzioni e, ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.lgs.159/2011, procederà anche in pendenza dell’informazione predetta, riservandosi, in caso di irregolarità accertate in esito alle verifiche, di revocare i contributi.

25. RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI

Oltre ai riferimenti normativi già citati nella Direttiva regionale relativa alla formazione continua dei lavoratori occupati - Voucher formativi a Catalogo - periodo 2019 – 2021, approvata con D.G.R. n. 15-

8879 del 6 maggio 2019, che qui si intendono come interamente richiamati, il presente atto fa riferimento alle seguenti normative e disposizioni attuative.

25.1 RIFERIMENTI DELL'UNIONE

Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 06/05/2003 confermata dal Regolamento UE 651/2014

Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018) 5566 del 17/8/2018 che modifica la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 9914

25.2 RIFERIMENTI NAZIONALI

Regio decreto n. 262 del 16/03/1942 "Approvazione del testo del Codice Civile" e s.m.i.

D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"

D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e s.m.i.

D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 Disciplina dell'imposta di bollo e s.m.i.

D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 "TUIR - Testo Unico delle Imposte sui Redditi" e s.m.i.

Legge n. 241 del 7/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.

D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"

D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

D.Lgs. n. 276 del 10/09/2003 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"

D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e s.m.i.

D.Lgs. 159 del 06/09/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"

L. n. 92 del 28/06/2012 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e s.m.i.

D.Lgs. n. 13 del 16/01/2013 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92"

D.Lgs. n. 39 del 08/04/2013 recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"

D.Lgs. n. 81 del 15/06/2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"

D.I. del 30/6/2015 del MLPS "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio

nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”

L. n. 107 del 13/07/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”

D. lgs.n.148/2015 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”

L. n. 161 del 17 ottobre 2017, Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

25.3 RIFERIMENTI REGIONALI E DELLA CITTÀ METROPOLITANA

D.G.R. n. 29-3181 del 19/06/2006 “Revisione delle procedure di accreditamento delle sedi operative per la formazione e per l’orientamento. Approvazione delle nuove disposizioni finali” e s.m.i.

Documento strategico unitario della Regione Piemonte per la programmazione 2014 – 2020 dei fondi europei a finalità strutturale approvato nella seduta del Consiglio Regionale n. 409 del 04/03/2014

DGR n. 48-3448 del 06/06/2016 “Approvazione dei nuovi criteri del sistema regionale di certificazione e di attestazione delle competenze nella formazione professionale. Revoca parziale della dgr 152-3672 del 02/08/2006”

D.D.R. n. 420 del 1/7/2016 “Approvazione delle indicazioni operative per il rilascio degli attestati e dei nuovi format di attestazione delle competenze”

D.D.R. n. 807 del 15/11/2016 “Art. 122, comma 1, Reg. (UE) n. 1303/2013. Approvazione dei documenti relativi al sistema di gestione e controllo del Programma Operativo, obiettivo *Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione* – Fondo Sociale Europeo Regione Piemonte 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP013”

Determinazione del Direttore Generale della Città metropolitana di Torino n. 60-34605 del 16/12/2016 di “Recepimento dei dispositivi approvati dalla Regione Piemonte afferenti il sistema di gestione e controllo delle attività di cui al P.O.R. – F.S.E. periodo 2016-2020”

D.D.R. n. 478 del 04/06/2018 “Approvazione degli standard di progettazione e di erogazione dei percorsi formativi, revoca della D.D.R. n.511 del 2 luglio 2015 ”

D.G.R. n. 15-8879 del 06/05/2019 P.O.R. FSE 2014/2020 L.R.63/95: approvazione della Direttiva relativa alla formazione continua dei lavoratori occupati – periodo 2019-2021

ALLEGATO A

Informativa rivolta agli interessati

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679

La informiamo che i dati personali da Lei forniti al Dipartimento Educazione e Welfare della Città Metropolitana di Torino saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)", di seguito GDPR

La informiamo inoltre che:

- i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, prevalentemente con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda/istanza e comunicati al Dipartimento Educazione e Welfare. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni relative alle attività di formazione professionale, di cui alla Legge n. 56/2014 e alle Leggi Regionali n. 63/1995 e n. 23/2015.;
- I dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
- l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del Trattamento e dei Responsabili esterni individuati del trattamento a concedere l'autorizzazione richiesta (contributo, riconoscimento, erogazione di un servizio);
- I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.) sono i seguenti: dpo@regione.piemonte.it;
- Il Titolare del trattamento dei dati è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore "pro tempore" della Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte;
- Come da D.G.R. n. 1-6847 del 18/05/2018 e da Determinazione della Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte n. 219 del 08/03/2019, la Città metropolitana di Torino (dati di contatto: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it) è stata individuata come responsabile esterno del trattamento dei dati personali acquisiti nei procedimenti sopra citati;
- Il Responsabile (esterno) del trattamento è altresì il Consorzio per il Sistema Informativo Piemonte (CSI), ente strumentale della Regione Piemonte, pec: protocollo@cert.csi.it;
- I suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. n. 281/1999 e s.m.i.);

- I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di dieci anni a partire dalla chiusura delle attività connesse con l'Avviso Pubblico, nel rispetto delle norme nazionali e dell'Unione Europea riferite alla documentazione civilistica, amministrativa, contabile e tributaria;
- I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione;
- I suoi dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ai seguenti soggetti:
 1. Autorità di Audit e di Certificazione del POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte
 2. Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
 3. Soggetti privati richiedenti l'accesso documentale (artt. 22 ss. legge 241/1990) o l'accesso civico (art. 5 D.Lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge;
 4. Soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 legge 241/1990);
 5. Altre Direzioni/Settori della Regione Piemonte e/o Dipartimenti/Direzioni della Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza;
- ai sensi dell'articolo 125, paragrafo. 4, lettera C) del Regolamento UE n. 1303/2013, i Suoi dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno anche utilizzati attraverso l'applicativo informatico denominato ARACHNE, fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode;

Ogni Interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.